



IL PUNTO E L'ACCAPO SULL'AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DELLE CONSORTERIE CRIMINALI DI STAMPO MAFIOSO DOPO LE SS.UU. N. 25191 DEL 2014

A proposito di [Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 \(dep. 13 giugno 2014\), n. 25191, Pres. Santacroce, Rel. Cassano, ric. Iavarazzo](#)

di Nicolò Amore

Abstract. La recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 25191 udienza del 27 febbraio – depositata il 13 giugno 2014) enuncia con rigore ricostruttivo e chiarezza espositiva, le modalità e i limiti dell'intervento repressivo in materia di occultamento e reimpiego dei proventi generati dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p., allorquando sia l'intraneo o il concorrente esterno a ricoprire il ruolo di soggetto attivo. L'analisi di questa dotta sentenza fornisce al giurista preziosi indicazioni ermeneutiche, ed apre a problematiche di prima importanza ed attualità, sia sul piano tecnico-giuridico che politico-criminale. Nello scritto che segue ci si propone di dar conto degli snodi principali di questa decisione, nel quadro dei contributi dottrinali e giurisprudenziali ritenuti più significativi, senza esimersi dal segnalare, in chiave critica, alcune questioni irrisolte o aperte dall'intervento del giudice di legittimità.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le problematiche applicative del c.d. privilegio dell'autoriciclaggio in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso. – 3. L'evoluzione della normativa codicistica e la cangiante natura della clausola di riserva. – 3.1. La ricerca di una nitida distinzione tra concorso nel reato e condotta di riciclo o reimpiego di proventi illeciti. – 4. Reato associativo e reato fine in rapporto alla capacità di generare risorse illecite. – 4.1. Le conseguenze giuridiche dell'itinerario ermeneutico prescelto dalla Corte di Cassazione. – 5. La chiarificazione dei rapporti tra gli artt. 648-bis e ter, e gli artt. 416-bis, VI comma e 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992. – 6. Il punto delle Sezioni Unite e l'accapo che si prospetta all'orizzonte. – 6.1. L'apofantica nozione delle operazioni compiute *in modo da ostacolare l'identificazione*. – 6.2. La lettura *causale* della condotta *concorsuale* nella riedizione di un paradigma ormai obsoleto. – 6.3. Il frastagliato scenario giuridico dell'autoriciclaggio tra esigenze di riforma e timori di eccessi repressivi.

1. Considerazioni introduttive

La necessità di arrestare la contaminazione criminale dell'economia legale è ormai avvertita da oltre un ventennio¹, ed è più che mai viva nelle odierne politiche criminali dei Paesi occidentali, ove la profonda crisi del sistema economico-finanziario ha creato proficue possibilità di occultamento e reimpiego dei capitali illecitamente accumulati², alimentate dall'impossibilità per gli imprenditori di reperire fondi sufficienti per la conservazione delle attività produttive all'interno dei circuiti legali³.

Nel tentativo di imbrigliare un fenomeno delittuoso tra i più liquidi ed evanescenti⁴, gli organismi internazionali e i legislatori statali hanno licenziato nel corso degli ultimi due decenni una congerie di provvedimenti tesi alla riforma dei reati di riciclaggio e reimpiego del c.d. *denaro sporco*, e alla predisposizione di misure di contrasto alle condotte prodromiche alla penetrazione dei capitali criminali nel sistema

¹ Ne costituisce un esempio l'istituzione, nel 1989, in occasione del G7 di Parigi, della *Financial Action Task Force* (FATF), un organismo intergovernativo (attualmente composto da 36 Stati membri) volto all'implementazione e sviluppo di strategie antiriciclaggio, con un mandato che nel 2001 e nel 2008 è stato esteso anche alla prevenzione del finanziamento al terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Esso ha prodotto numerose raccomandazioni che hanno contribuito fortemente al processo di armonizzazione delle diverse normative nazionali, e che posso essere consultate sul sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/recommendations>.

² Come si evince dalla *Relazione annuale* della Direzione Nazionale Antimafia, pubblicata nel gennaio 2014 e disponibile [qui](#), che individua proprio nella debolezza del sistema economico-finanziario il principale volano della penetrazione delle consorterie criminali nel tessuto economico internazionale. Sulla stessa linea si pone l'*EU Serious and Organised Crime Threat Assessment*, pubblicato il 19 marzo 2013 da Europol (e disponibile [qui](#)). È d'altronde ormai notorio come il riciclo dei c.d. *narcodollari* da parte degli istituti di credito mondiali abbia grandemente contribuito alla stabilità del settore bancario globale (sul punto si veda, tra i tanti, SYAL, *Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor*, in *The Guardian*, 13 dicembre 2009, disponibile [qui](#); SAVIANO, *Zero zero zero*, Milano, 2013). Sul rapporto tra la crisi economica e l'espansione dei delitti in commento si consiglia, inoltre, la lettura dello speciale pubblicato all'interno della *Rivista italiana di diritto e procedura penale* (n. 2, 2014), che riporta i contributi resi nel corso del II Convegno dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, dal titolo *Economia e diritto penale nel tempo della crisi*, svoltosi a Palermo, il 15 e il 16 novembre 2013 (l'indice è disponibile su [questa Rivista](#), 22 luglio 2014).

³ Per quanto riguarda il nostro ordinamento, si veda PANETTA-SIGNORETTI, *Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria*, in *Quaderni di Economia e Finanza della Banca d'Italia*, n. 63, aprile 2010. Analizza chiaramente e sinteticamente il fenomeno anche il *Rapporto annuale dell'Istat per il 2012*, disponibile [qui](#), che a p. 22 ss. segnala pure la possibile sussistenza di un'ipotesi c.d. di *credit crunch*.

⁴ L'estrema varietà delle tecniche adoperabili per riciclare o reimpiegare beni o valori di provenienza illecita è ben nota in letteratura (per tutti si veda COSTA, *La nuova regolazione antiriciclaggio in Italia: prime valutazioni e questioni aperte*, in *Rapporto ISAE*, giugno 2008, p. 105 ss.; STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 2009; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 1231 ss.) e nella prassi applicativa (*ex multis*, v. Cass. n. 230109 del 2004), ed è alla base della riforma tesa all'ampliamento della fattispecie operata nel 1993, con la Legge n. 328 (recepente le indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio conclusa a Strasburgo l'8 novembre del 1990, e dalla Direttiva 91/308/CEE). Per approfondimenti a riguardo, sono liberamente consultabili *on-line* i rapporti della FATF, nella sezione [Methods and Trends](#) del sito istituzionale.

economico. Si è, così, dato vita ad un imponente ordito di norme operanti tanto sul piano penale⁵, che su quello amministrativo⁶.

Il quadro d'insieme che emerge all'esito di un dinamismo normativo ancora ben lungi dall'esaurirsi⁷, appare tuttavia poco conforme ai canoni di tassatività e determinatezza che dovrebbero caratterizzare l'articolazione di un intervento repressivo nel tempo presente. L'ansia preventiva che ha caratterizzato la legislazione in commento⁸, invero, ha sollecitato numerosi interventi di *maquillage* normativo capaci di trasfigurare completamente quei delitti, col risultato di far apparire oggi discutibile persino la loro attuale collocazione sistematica. Peraltro, non meno controversa è l'interpretazione dei connotati obiettivi e subiettivi che compongono le fattispecie, la cui sfocatura concettuale è viepiù accentuata dai nebulosi rapporti intrattenuti con l'apparato preventivo, il quale contiene talvolta definizioni addirittura contrastanti con quelle codicistiche⁹.

Volendo individuare un caso paradigmatico delle difficoltà appena enunciate, non può che menzionarsi la complessa e dibattuta relazione intercorrente tra gli artt. 648-bis e *ter* c.p., e la galassia di fattispecie volte a *contrastare*¹⁰ la formazione e la penetrazione nelle attività economiche delle consorterie mafiose. Sul punto ha

⁵ Attraverso una serie di *reati-ostacolo* disseminati nel *mare magnum* della legislazione penale complementare al fine di punire la violazione di una serie di obblighi imposti in diversi settori per garantire la trasparenza nelle transazioni e, più in generale, nella circolazione dei beni economicamente rilevanti (si pensi all'art. 12-*quinqies* D.L. n. 306 del 1992, che sarà oggetto di trattazione *infra*, par. 5).

⁶ Si veda da ultimo il D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, approvato in attuazione delle direttive comunitarie 2005/60/CE e 2006/70/CE. Per un primo commento delle disposizioni si segnala COSTA, *La nuova regolazione antiriciclaggio in Italia: prime valutazioni e questioni aperte*, in *Rapporto ISAE*, giugno 2008, p. 115 ss. In senso più ampio, con cenni anche alla previgente disciplina di prevenzione, v. LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative* (a cura di FIANDACA-VISCONTI), Torino, 2010, p. 231 ss; STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, cit.

⁷ Come testimonia, nel nostro ordinamento, l'istituzione della Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013), e gli interventi sollecitati in materia anche dalla c.d. Commissione Fiandaca, formata il 10 giugno 2013 per elaborare proposte d'intervento in tema di criminalità organizzata (la relazione concernente le prime linee d'intervento enunciate è disponibile in [questa Rivista](#), 12 febbraio 2014).

⁸ Ben percepibile anche nella sua applicazione giurisprudenziale, come osserva RONCO, *Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio*, in *L'indice penale*, 2013, p. 16 ss.

⁹ Sul punto si veda BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO, *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *Archivio Penale (web)*, n. 2, 2014; COSSEDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, in *Cassazione penale*, 2010, p. 3644 ss.; D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *L'indice penale*, 2014, p. 302 ss.

¹⁰ Un'espressione molto significativa e carica di note general-preventive, non a caso estremamente ricorrente (assieme alle locuzioni "lotta" e "combattimento") nelle disposizioni penali relative ai fenomeni criminali di maggior allarme sociale (si veda ad esempio la Legge n. 38 del 2006, rubricata *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*), e gravida di conseguenze sul piano applicativo che vanno ben al di là del dato nominalistico in sé per sé considerato. Si suggerisce a riguardo l'interessante riflessione svolta da DONINI, *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in *Delitto politico e diritto penale del nemico* (a cura di GAMBERINI-ORLANDI), Bologna, 2007, p. 131 ss.

recentemente avuto modo di pronunciarsi a Sezioni Unite la Corte di Cassazione, attraverso una sentenza dotta e articolata in cui si è fatto ordinatamente il punto su problematiche pure di respiro più ampio, attinenti ad esempio all'oggetto giuridico dei reati di riciclaggio e reimpiego, e alla *vexata quaestio* della qualificazione tecnico-giuridica della clausola di riserva in essi contenuta.

A ben vedere, perciò, l'analisi dell'ordinanza di rimessione e della sentenza che ad essa ha fatto seguito potrà fornire cospicui spunti ermeneutici, validi ben al di là del campo, pur rilevante, della lotta all'occultamento e reimpiego dei proventi della criminalità organizzata.

2. Le problematiche applicative del c.d. privilegio dell'autoriciclaggio in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso.

L'ordinanza del 1 ottobre 2013 (depositata il 28 novembre 2013) emessa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione¹¹, sottopone alle Sezioni Unite il seguente quesito: rientra il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito applicativo della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-ter c.p.¹², oppure il concorrente nel reato di cui all'art. 416-bis c.p. può essere punito qualora reimpieghi nel circuito economico-finanziario i proventi illeciti direttamente derivanti dalla partecipazione all'organizzazione?

In poche parole, insomma, quel che si chiede alle Sezioni Unite è di verificare se il delitto *ex art. 416-bis c.p.* possa o meno rientrare nel novero dei reati presupposto dell'art. 648-ter c.p. (e, perciò, anche dell'art. 648-bis c.p.).

La questione sollevata dalla I Sezione prende le mosse da un preteso conflitto tra due opposti indirizzi interpretativi riscontrati all'interno della Suprema Corte:

¹¹ Per una scheda del provvedimento v. GALLUCCIO, *Illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso: la parola passa alle Sezioni Unite*, in [questa Rivista](#), 20 gennaio 2014, ove si sintetizza efficacemente anche la *quaestio facti*: "in data 30 aprile 2013 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del G.I.P. in sede con la quale veniva disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di I.M., indagato - fra l'altro - per il delitto di illecito reimpiego; all'indagato si contestava, inoltre, di avere agito per agevolare alcune associazioni camorristiche (in particolar modo, il "clan dei casalesi" e quello "degli acerrani"). Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore, lamentando - oltre che l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza - violazione di legge in relazione all'imputazione *ex art. 648 ter c.p.* Infatti - come allegato dalla difesa in sede di riesame - risultava già indagato, in altro procedimento ancora in corso, per il delitto di cui all'art. 416 bis, aggravato *ex comma 6*, per aver partecipato all'associazione camorristica denominata "clan dei casalesi". Orbene, tale circostanza - a parere del difensore - avrebbe reso impossibile la configurazione del delitto di illecito reimpiego: la contestazione del reimpiego sarebbe stata, infatti, rivolta ad uno dei concorrenti nell'associazione per delinquere di stampo mafioso dalla cui attività costitutiva scaturivano il denaro, i beni e le utilità reimpiegate; di talché - sosteneva la difesa - avrebbe operato, nel caso di specie, la clausola di riserva prevista dalla lettera dell'art. 648 ter - che, com'è noto, prevede che si risponda di illecito reimpiego unicamente quando non sussista alcun concorso nel reato che costituisce il presupposto per l'approvvigionamento dei capitali reinvestiti".

¹² E quindi, per identità di formulazione e *ratio*, anche in quella contenuta nell'art. 648-bis c.p.

i. il primo esclude *tout court* l'esistenza di un rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio (e perciò anche di reimpiego) e quello di "associazione per delinquere", con la conseguenza che il concorrente potrà essere chiamato a rispondere "sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione¹³ [...] sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso¹⁴;

ii. il secondo, al contrario, ritiene che l'art. 416-bis c.p. possa senza problemi costituire il reato presupposto degli artt. 648-bis e *ter* c.p., una volta riconosciuta l'idoneità dell'associazione a produrre *ex se* proventi illeciti¹⁵.

Per risolvere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite ritengono anzitutto opportuno procedere ad una puntuale ricostruzione dei diversi interventi legislativi che hanno introdotto e modificato la fisionomia dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e *ter*, dando conto delle relative fonti sovranazionali di riferimento e verificando, in seconda battuta, l'influenza avuta da questi interventi sull'originario oggetto giuridico dei reati *de quibus*; successivamente, passano ad analizzare la clausola contenuta nell'*incipit* delle due disposizioni ("fuori dai casi di concorso nel reato") al fine di precisarne la qualificazione tecnico-giuridica, per poter poi determinare con maggior chiarezza e precisione se e in che modo possa esservi ricompreso al suo interno il delitto di associazione a delinquere *ex* art. 416-bis c.p. Infine, le Sezioni Unite si soffermano anche sulle problematiche attinenti "ai rapporti intercorrenti tra il tra il delitto di reimpiego (art. 648 *ter* c.p.)" da un lato, e, dall'altro, quelli di associazione di stampo mafioso aggravanti ai sensi del VI c. dell'art. 416-bis c.p., e di *trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori* di cui all'art. 12-*quinqies* del Decreto Legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 356 del 1992¹⁶.

La sentenza affronta, dunque, tutti le questioni più controverse relative al c.d. "privilegio dell'autoriciclaggio" in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso. Al fine di offrire al lettore un commento di agile consultazione, si opererà una suddivisione della trattazione tendenzialmente aderente all'itinerario argomentativo seguito dalle Sezioni Unite, senza peraltro esimersi, in chiusura, dall'evidenziare alcune questioni problematiche che si prospettano all'indomani di questa pregevole pronuncia.

¹³ Cfr. Cass. n. 44138 del 2007.

¹⁴ In senso conforme vengono citate Cass. n. 1439 del 2008, Cass. n. 40354 del 2011 e, sorprendentemente, Cass. n. 27292 del 2013 (v. nota successiva e *infra*, par. 4).

¹⁵ Sul punto l'ordinanza cita Cass. n. 25633 del 2012, ma si veda anche Cass. n. 2451 del 2008, con nota di LA GRECA, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cassazione penale*, 2010, p. 2680 ss. e, più di recente, Cass. n. 27292 del 2013, con commento di ZACCHIA, *Le condizioni per la sussistenza del concorso tra reato associativo e riciclaggio*, in *Cassazione penale*, 2014, p. 1273 ss.

¹⁶ Il Tribunale del riesame dovrà, infatti, occuparsi anche delle due questioni in ragione del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere da cui è originato il caso (G.ip. del Tribunale di Napoli, ordinanza del 28 novembre 2011; v. *supra*, nota n. 11).

3. La cangiante natura dell'oggetto giuridico e della clausola di riserva nell'evoluzione della normativa codicistica.

Le *considerazioni in diritto* svolte nella sentenza n. 25191 del 2014 si aprono con un *excursus* sul frastagliato percorso normativo che ha caratterizzato la formazione e lo sviluppo delle disposizioni mirate al contrasto del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tale impegnativa scelta è giustificata dal decisivo influsso che esso ha avuto e ha tutt'ora su tre aspetti fondamentali delle più generali problematiche connesse a queste due norme: l'individuazione dell'oggetto giuridico, la collocazione sistematica dei delitti e la qualificazione giuridica della clausola di riserva.

È allora opportuno ripercorrere con attenzione le tappe legislative richiamate, a partire dal Decreto Legge n. 59 del 1978 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191 del 1978), che ha introdotto nel nostro ordinamento, in piena legislazione d'emergenza¹⁷, l'art. 648-bis c.p.

Situato all'interno del Titolo XIII dedicato ai *delitti contro il patrimonio*, e modellato sulla falsariga della fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) in prossimità della quale è collocato¹⁸, l'articolo *de quo* presentava originariamente la "*significativa rubrica*"¹⁹ di *sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione*.

Come evidenzia il *nomen iuris*, in coerenza con l'architettura del reato²⁰, la fattispecie introdotta dal Decreto Legge n. 59 cit. mirava principalmente ad ostacolare

¹⁷ Come noto, a partire dalla metà degli anni 70 il legislatore ha fatto ampio uso della decretazione *ex art.* 77 Cost. al fine di adottare misure *eccezionali* (ne costituisce un valido esempio il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625) per fronteggiare principalmente i fenomeni collegati all'eversione politica (che sovente si serviva della rapina e del sequestro di persona a scopo di estorsione per rafforzare economicamente e *politicamente* i propri apparati) e, successivamente, alla criminalità organizzata (si pensi alla storica L. n. 646 del 1982).

¹⁸ In senso conforme si veda, tra gli altri, CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in [questa Rivista](#), 4 aprile 2014, p. 6; DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penale*, in *Diritto penale e processo*, 2003, p. 7 ss.; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento ed esigenze di intervento legislativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, p. 1277 ss.; p. 3644; MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Torino, 2013, p. 104; STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, cit., 2009; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 1231 ss.

¹⁹ Cfr. SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 2.1. della motivazione.

²⁰ Volto a colpire, in via anticipata, quegli *atti o fatti diretti* alla sostituzione di denaro o di valori provenienti dai reati indicati in rubrica, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

il compimento dei reati presupposto imperversanti in quel periodo storico²¹, rendendone più complessa la locupletazione²².

Si trattava, insomma, di un reato caratterizzato da una marcata accessorietà verso i delitti-presupposto, pensato per soppiantare in quel frangente le ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) o reale (art. 379 c.p.), e teso a tutelare il medesimo bene giuridico delle fattispecie ad esso correlate.

Si giustificava, perciò, pienamente nell'ottica del *post-fatto* non punibile²³ la clausola di riserva acclusa nell'*incipit* della norma: la condotta era difatti dotata del medesimo disvalore dei reati-presupposto, dei quali secondo l'*id quod plerumque accidit* costituiva il normale sbocco²⁴, e veniva sanzionata più lievemente. Tutti elementi, questi, che fanno ragionevolmente pensare a un'ipotesi di espresso assorbimento dell'artt. 648-*bis* c.p. nei fatti incriminati dagli artt. 628, II c., 629, II c. e 630, II e III c.

Il quadro così delineato inizierà a mutare di segno a seguito della presa di coscienza della natura e della portata lesiva del riciclaggio per un'economia sempre più globale, finanziaria e deregolarizzata, e dei rischi per l'ordine economico derivanti dall'investimento di valori di origine illecita. Questa rinnovata consapevolezza indurrà i Paesi più industrializzati del mondo all'approvazione della *Dichiarazione dei principi di Basilea* del 12 dicembre del 1988, e alla istituzione del FATF nell'ambito del G7 di Parigi 1989²⁵, delle cui raccomandazioni la normativa successiva farà ampiamente tesoro.

Arrivati al 1990 infatti, anche per conformare l'ordinamento interno agli obblighi scaturiti dall'adesione e ratifica della Convenzione ONU *contro il traffico di stupefacenti* (Vienna, 20 dicembre 1988), il legislatore italiano approva la Legge n. 55, che ai nostri fini costituisce un provvedimento fondamentale sotto due punti di vista:

i. perché contribuisce alla progressiva autonomizzazione dell'art. 648-*bis* c.p. sia dai reati-presupposto (allargati anche alla produzione o traffico di stupefacenti), sia dalla struttura dei delitti di ricettazione e favoreggiamento, attraverso il mutamento della rubrica (denominata ora espressamente *Riciclaggio*), l'ampliamento dell'oggetto materiale della condotta (ricomprensente adesso "denaro, beni o altre utilità", non più posti in rapporto di necessaria e diretta derivazione dal reato), dell'ambito applicativo della fattispecie (viene obliterato il riferimento alla finalità di aiuto o profitto) e

²¹V. DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penale*, in *Diritto penale e processo*, 2003, p. 7 ss.; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1278 ss.; COSSEDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, cit., p. 3643 ss.; SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Diritto penale e processo*, 2005, p. 238. In giurisprudenza, si veda Cass. n. 11011 del 1988.

²²V. anche PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p. 1230 ss.

²³Tra i tanti, DONADIO, *art. 648 bis*, in *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina* (a cura di LATTANZI-LUPO), vol. XII, Milano, 2010, p. 841 ss.; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit. p. 1278.

²⁴Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale (parte generale)*, Padova, 2011, p. 490. Sul punto si veda anche PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2012, p. 403.

²⁵V. *supra*, nota n. 1.

l'aggravamento della comminatoria edittale (innalzata nel massimo a dodici anni di pena detentiva²⁶);

ii. per l'introduzione dell'art. 648-ter c.p., con cui si colpisce l'anello terminale delle operazioni di *laundering*, funzionalizzata all'immissione dei proventi illecitamente conseguiti e ripuliti nel circuito economico legale. La norma perciò svolge, si potrebbe dire quasi ontologicamente²⁷, una funzione c.d. di *difesa residuale*²⁸, essendo espressamente destinata a rimanere inapplicata quando ricorrano i delitti di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p.

Terza, fondamentale tappa dell'evoluzione normativa che ha interessato le due disposizioni si ha, ancora una volta, a valle delle sollecitazioni giunte da organi sovranazionali, in particolare dal Consiglio d'Europa (nel cui ambito, l'8 novembre 1990 viene siglata la Convenzione sul riciclaggio) e dalla Comunità Europea (che in materia approva la già citata²⁹ Direttiva 91/308/CEE): la Legge n. 328 del 1993 è invero proprio lo strumento normativo che ratifica ed esegue la Convenzione dell'8 novembre del 1990.

A partire da questo momento, gli artt. 648-bis e ter c.p. acquistano la fisionomia che li caratterizza ancora oggi, depurata cioè dal *numerus clausus* dei reati-presupposto e, per quel che concerne il Riciclaggio, con una condotta che si estende a ricomprendere anche il *trasferimento dei proventi illeciti* e il compimento di *altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione*³⁰.

All'esito di questa complessa sequenza d'interventi regolativi multilivello, l'immagine dell'art. 648-bis c.p. appare trasfigurata rispetto a quella del 1978: come osservato dalla dottrina³¹ e dalla giurisprudenza prevalente³², le riforme attuate nel tempo hanno progressivamente affrancato il delitto di riciclaggio dalla logica dell'accessorietà, dotandolo di un disvalore e di una struttura giuridica autonoma,

²⁶ Compendiati dalla relativa multa, che nella nuova formulazione passa da un valore oscillante tra il milione e i venti milioni, a uno ricompreso tra i due e i trenta milioni di vecchie lire.

²⁷ Difatti da un punto di vista empirico, la fase di *utilizzazione* (c.d. *integration stage*) può acquisire una sua autonomia logica rispetto alle antecedenti fasi di *occultamento* (c.d. *placement stage*) e *ripulitura* (c.d. *layering stage*), intanto in quanto venga dotata di un significato concettuale compiutamente autonomo e distinto dalle antecedenti.

²⁸ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, vol. II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2007, p. 258.

²⁹ V. *supra*, nota n. 4.

³⁰ Le SS.UU. si allineano alla giurisprudenza maggioritaria (Cass. n. 25940 del 2013; Cass. n. 35828 del 2012; Cass. n. 13448 del 2005) allorché affermano che questo comportamento pare "indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza di quanto in precedenza previsto ('ostacola l'identificazione')". La questione verrà affrontata più approfonditamente *infra*, par. 6.

³¹ *Ex multis*, DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penale*, in *Diritto penale e processo*, 2003, p. 7 ss.; DONADIO, art. 648 bis, in *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina* (a cura di LATTANZI-LUPO), vol. XII, Milano, 2010, p. 842.; SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 239.

³² Si vada SS.UU., n. 35535 del 2007; Più di recente Cass. n. 25940 del 2013. Il punto è ad ogni modo del tutto pacifico attualmente.

oltreché di scopi politico-criminali non più coincidenti con quelli dei delitti-presupposto³³.

Come sintetizzano efficacemente le SS.UU. *“il complesso degli interventi legislativi in precedenza ricordati e l'esame della giurisprudenza conseguentemente formatasi mette in luce una progressiva e sempre più accentuata autonomia dei reati di riciclaggio e di reimpiego rispetto al reato presupposto, una loro chiara emancipazione rispetto ad ipotesi di partecipazione post delictum al reato precedentemente commesso, un loro netto affrancamento concettuale e strutturale dalla categoria della complicità criminosa”*³⁴.

Le conseguenze di questo percorso evolutivo vengono evidenziate anzitutto sul piano scosceso³⁵ del bene giuridico protetto³⁶. Le alternative ermeneutiche a disposizione della Corte sono già state delineate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, seppur con esiti differenti: invero, mentre autorevoli autori³⁷ hanno messo in risalto come le novelle occorse abbiano spostato definitivamente l'oggetto della tutela penale dalla protezione del patrimonio della vittima del delitto presupposto (e, in certi casi, dell'ordine pubblico), alla salvaguardia dell'ordine economico (consistendo ormai il riciclaggio in un fenomeno criminale “capace di “alterare” gravemente i “circuiti” dell'attività economica e le regole della libera concorrenza”³⁸), altra parte della dottrina ha dubitato che il vasto campo applicativo della fattispecie consentisse di ritenere

³³ I quali non posso neppure più essere identificati in astratto (salva l'esclusione di quelli commessi a titolo di colpa). A riguardo, peraltro, i tentativi, compiuti da certa parte della dottrina, di delimitare in via interpretativa il novero dei delitti presupposto, non hanno goduto di particolare seguito nella giurisprudenza, soprattutto di legittimità. Seppur si segnali da molte parti come la loro incontrollata estensione comporti il rischio di ampliare oltre ogni ragionevole limite l'ambito applicativo dell'art. 648-bis c.p., con la conseguenza di poter sottoporre a pene rigorose fatti piuttosto modesti (FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, cit., p. 252; RONCO, *Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio*, in *L'indice penale*, 2013, p. 20 ss.), la tesi che mira a escludere l'applicabilità del riciclaggio ai reati che non provochino “un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore” (cfr. GIP del Trib. di Milano, 19 febbraio 1999, disponibile, con nota di FLORA, *Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale*, in *Foro ambrosiano*, 1999, p. 441 ss.; *contra, ex plurimis*, Cass. n. 6061 del 2012), difetta di saldi agganci normativi e può, al più, valere in ottica *de iure condendo* (in merito, v. SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., che a p. 238 aggiunge peraltro che “la soluzione qui critica introduce surrettiziamente un arricchimento del dolo del reato di riciclaggio, nel senso di richiedere nell'agente la rappresentazione dell'illecita provenienza del bene non già da un qualsiasi reato non colposo, bensì da un delitto rientrante all'interno dei limiti così individuati”).

³⁴ Cfr. SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 3, ultimo capoverso, della motivazione.

³⁵ Per il rischio d'incorrere nei c.d. *circoli ermeneutici* durante queste operazioni (si interpreta la norma per cercare l'oggetto giuridico, e si cerca l'oggetto giuridico per interpretare la norma, cfr. MANTOVANI, *Diritto penale (parte generale)*, Padova, 2011, p. 204, a seguito delle quali, peraltro, si finisce spesso per identificare il bene protetto con lo scopo perseguito dall'incriminazione, sul postulato che quasi ogni fattispecie debba necessariamente possedere un proprio oggetto giuridico (a riguardo v. anche *infra*, nota n. 45).

³⁶ La cui corretta individuazione non rappresenta certamente una questione meramente classificatoria: esso, come noto, costituisce il criterio per determinare il soggetto passivo del reato, e, perciò, colui che è titolare della legittimazione a proporre querela (art. 120 c.p.) e istanza (130 c.p.), a opporsi all'archiviazione (art. 410 c.p.p.), e a prestare il consenso scriminante (art. 50 c.p.).

³⁷ Si possono citare a riguardo FLICK, *La repressione penale del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 1261; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, cit., p. 251; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p. 1233 ss.

³⁸ COSSEDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, cit., p. 3644.

sempre possibile un effettivo pregiudizio di un siffatto interesse sovra-individuale³⁹, aprendo conseguentemente ad una prospettiva *plurioffensiva* suffragata dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.

Ponendosi in continuità con una cospicua serie di precedenti⁴⁰, le SS.UU. decidono di privilegiare quest'ultimo orientamento.

La scelta, se ha il pregio di armonizzarsi con l'impiego effettivo degli artt. 648-bis e ter c.p. in sede applicativa⁴¹, finisce nondimeno per depotenziare il ruolo di *canone ermeneutico* ricoperto dall'oggetto giuridico, rivelando inoltre una difficoltà a parametrare correttamente i confini che separano⁴² il *bene protetto*⁴³ dallo *scopo politico-criminale*⁴⁴ perseguito dalla norma⁴⁵.

³⁹ Sempre che si ammetta per questa tipologia d'interessi la possibilità di rientrare all'interno della concettualità propria del *bene giuridico* (v. DE VERO, *Corso di diritto penale*, vol. I, Torino, 2012, p. 136 ss.; INSOLERA, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *Legislazione penale*, 1998, p. 156; MANTOVANI, op. cit., p. 201 ss.).

⁴⁰ Richiamati al secondo e terzo capoverso del punto 3 della motivazione della citata sentenza.

⁴¹ Come messo in evidenza dalle già citate Commissioni Greco e Fiandaca (v. *supra*, nota 7), la fattispecie di riciclaggio ha sino ad ora trovato prevalentemente applicazione con riguardo a fatti in sé di scarsa importanza, tra i quali spicca il c.d. "taroccamento" delle auto (può definirsi tale, in via di prima approssimazione, "quel complesso di attività volte a mascherare l'origine delittuosa di un veicolo o di un singolo pezzo di ricambio, al fine di consentirne l'utilizzo per sé o per altri ovvero l'immissione nei circuiti commerciali", cfr. CHIONNA, *Il taroccamento delle auto*, in *Infocds.it*).

⁴² Una volta ripudiata la c.d. *concezione metapositivistica* del bene giuridico (propugnata anzitutto da Birnbaum, che di questa categoria rimane comunque l'artefice), destituita di fondamento scientifico sin dai tempi di Von Liszt.

⁴³ Inteso modernamente come bene *preesistente all'incriminazione* (e quantomeno non incompatibile con la Costituzione), assunto esplicitamente o implicitamente dalla fattispecie come suo elemento costitutivo.

⁴⁴ Che consiste esattamente nella *ratio* del reato, ed è identificabile attraverso l'interpretazione teleologica.

⁴⁵ Si pensi all'elezione dell'interesse alla tutela dell'amministrazione della giustizia, a bene giuridico dell'art. 648-bis c.p. La scelta, peraltro non sprovvida di supporto dottrinale (DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1281) e di diritto comparato (si pensi all'art. 305-bis del codice penale svizzero), è principalmente motivata dall'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Ora, che lo *scopo* della norma sia quello di evitare la mimetizzazione dei proventi illeciti, è fuori di dubbio. Ma che questo dato teleologico si trasformi in oggetto giuridico del reato è, invece, più che discutibile, e le argomentazioni addotte per affermare il contrario non fanno altro, in realtà, che confermarlo. Si prenda a esempio quanto sostenuto da CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista brasileira de estudos políticos*, v. 97, 2008, p. 19: "alla luce della sua particolare natura di reato-ostacolo, un ruolo preminente tra i beni tutelati occupa l'amministrazione della giustizia". Questa asserzione, ad avviso dello scrivente, conferma la sfocatura concettuale che aleggia attorno al tema dell'oggetto giuridico, se è vero che, come noto, la categoria dei reati-ostacolo individua quelle incriminazioni che "non colpiscono comportamenti offensivi di un bene, ma tendono a *prevenire* il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la *premissa idonea* per la commissione di altri reati" (cfr. MANTOVANI, op. cit., p. 222). Come si può, perciò, desumere l'oggetto del reato, dal fatto che quello stesso reato non ha *oggetto* in senso tecnico-giuridico? Evidentemente, si scambia ancora una volta il bene protetto dal delitto, con una sua possibile attitudine teleologico-funzionale.

Per una posizione critica sulla scelta dell'opzione *plurioffensiva*, v. anche SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 241, il quale chiosa la sua analisi sul tema affermando che l'art. 648-bis c.p. "nella sua attuale formulazione, [...] è in grado di attrarre le condotte più eterogenee, rivelando semplicemente lo scopo di sanzionare la circolazione di denaro o beni di provenienza illecita").

Ad ogni modo, appare a questo punto pacifico che la collocazione topografica delle due disposizioni non è più in grado rispecchiarne il reale contenuto offensivo⁴⁶.

Sembra, inoltre, egualmente inadeguata la lettura in termini di *post-factum* non punibile della clausola “fuori dai casi di concorso nel reato”. Parrebbe difatti paradossale, quantomeno *prima facie*, continuare ad affermare la natura residuale e accessoria del delitto di *laundering*, quando risulta ormai indiscutibile che esso tuteli interessi diversi e autonomi e possa addirittura possedere una cornice edittale ben più grave rispetto a quella dei reati-presupposto⁴⁷.

Le considerazioni da ultimo esposte, pur non persuadendo unanimemente la dottrina⁴⁸ e la giurisprudenza⁴⁹, hanno presumibilmente contribuito a sollecitare la ricerca di soluzioni interpretative diverse, in grado di dar conto più efficacemente della radicale evoluzione che ha interessato questi articoli.

A tal proposito, secondo una prima ricostruzione dottrinale⁵⁰, l'espressione *fuori dai casi di concorso nel reato* dovrebbe essere interpretata alla stregua di un vero e proprio *elemento negativo del fatto*. Seguendo questa prospettiva, esso dovrà perciò esser fatto oggetto del dolo dell'agente, e potrà inoltre rilevare, in quanto *circostanza oggettiva*, come causa di esclusione della responsabilità anche dei concorrenti nel reato *ex art. 119, II c. c.p.*

La fragile base teorica⁵¹, unita all'abnormità dei suoi effetti applicativi, ha indotto la giurisprudenza a scartare questa lettura e a sposare quando il criterio di sussidiarietà⁵², quando quello del *ne bis in idem* sostanziale⁵³, senza però un adeguato

⁴⁶ “Basti, infatti, osservare che fra i reati presupposto possono venire in considerazione delitti privi di connotazioni patrimoniali – si pensi al riciclaggio del prezzo di una corruzione – per escludere che la condotta *post-delictum* incida necessariamente su un patrimonio individuale” (cfr. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1279; in senso conforme CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, cit., p. 19).

⁴⁷ In senso conforme DONADIO, *art. 648 bis*, cit., p. 842; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1281.

⁴⁸ DONADIO, *art. 648 bis*, cit., p. 842.

⁴⁹ Valga per tutte il riferimento alla sentenza n. 8432 emessa nel 2007 dalla Corte di Cassazione, la quale riconduce proprio a questa categoria dogmatica il fondamento della clausola che esclude la rilevanza penale del c.d. auto-riciclaggio.

⁵⁰ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale (parte speciale)*, vol. I, Milano, 1999, p.432.

⁵¹ Come osserva a p. 831 MAGNINI, *La punibilità dell'“autoriciclaggio” realizzato per interposta persona*, in *Diritto penale e processo*, 2013, “Il “non aver partecipato al reato presupposto” individua una situazione soggettiva, antecedente, ma del tutto estranea al fatto, nulla aggiungendo al suo contenuto di disvalore”.

⁵² Per la cui applicazione è necessario la sussistenza di una norma principale ed una c.d. sussidiaria o accessoria, che non troverebbe applicazione in quanto il disvalore del fatto sarebbe esaurito dalla fattispecie di grado superiore. Presupposto per l'operatività del criterio è costituito dalla tendenziale omogeneità dell'interesse tutelato (es. art. 582 c.p. – art. 581 c.p.). Per un'applicazione giurisprudenziale, si veda Cass. n. 47375 del 2009: “[si è in presenza di una] clausola di riserva: in quanto tale, essa – lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di riciclaggio – è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così prevenendo, a monte, un concorso apparente di norme”.

⁵³ Nella sua versione più celebre, esso “porta, automaticamente, ad affermare l'apparenza del concorso anche in tutti i casi di specialità reciproca senza clausole di riserva e sulla sola base di tale contestato rapporto strutturale tra fattispecie” (cfr. MANTOVANI, op. cit., p. 477 ss.).

approfondimento delle peculiarità che connotano ciascuna di queste categorie⁵⁴, impiegate per lo più dalla dottrina⁵⁵ favorevole alle c.d. *teorie pluralistiche* ai fini della determinazione della natura apparente o reale del concorso di reati.

A differenza delle spiegazioni appena passate in rassegna⁵⁶, la riconduzione della clausola di riserva al novero delle c.d. *cause personali di esclusione della pena* ha riscosso maggior successo tra gli addetti ai lavori⁵⁷. Si tratta di un'ipotesi interpretativa argomentata invero esclusivamente in chiave critica rispetto alla già citata teoria dell'*elemento negativo del fatto*, e che si pone in linea con quanto previsto dal § 261 dello *Strafgesetzbuch* tedesco⁵⁸.

La parcellizzazione concettuale e ricostruttiva ingenerata dallo stratificarsi di filoni ermeneutici non sempre nitidi nelle loro componenti logiche⁵⁹, ha probabilmente

⁵⁴ A partire, anzitutto, dal fatto che i criteri di sussidiarietà e *ne bis in idem* sostanziale richiedono, a differenza della teorica del *post-factum* non punibile, l'identità dell'azione.

⁵⁵ L'approccio strettamente logico-formale alla problematica del *concorso apparente* è invece assolutamente prevalente in giurisprudenza. La risoluzione dei conflitti tra norme è infatti ormai pacificamente affidata all'esclusivo raffronto *ex art. 15 c.p.* delle fattispecie astratte di reato, in ossequio al principio di *prevedibilità delle decisioni*, coessenziale all'attuazione della c.d. *legalità* in senso sostanziale (art. 7 CEDU) particolarmente cara alla Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo (per alcune significative applicazioni giurisprudenziali si rimanda a SS.UU. nn. 1235 del 2011 e 47164 del 2005; anche il criterio formale, comunque, non consente di evitare sbavatura e incertezze in fase applicativa, come testimonia ad esempio il punto 3, terzo capoverso della motivazione della presente sentenza, ove si riportata in auge la risalente tendenza, mai completamente dismessa, a utilizzare pure il bene giuridico per l'individuazione della *lex specialis*).

⁵⁶ Che, a tacer d'altro, presenta la duplice problematica applicativa di presupporre quando la *tendenziale omogeneità* dei beni giuridici, quando, e in ogni caso, l'unicità del fatto storico su cui la disposizione converge. Per una critica più approfondita si veda: CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 7 ss.; DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit. p. 1281 ss.; MAGNINI, *La punibilità dell'"autoriciclaggio"*, cit., p. 831 ss.

⁵⁷ Cfr. SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 236; in senso conforme, CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 9; D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti*, cit., p. 305; MAGNINI, *La punibilità dell'"autoriciclaggio"*, cit., p. 833. Non è invece convinto dell'opzione ermeneutica DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., il quale a p. 1290 afferma come appaia "sfuggente l'individuazione delle ragioni di opportunità che indurrebbero all'impunità dell'"autoriciclatore". Nel caso di specie la ratio del beneficio sarebbe forse da ricondurre a esigenze di mitigamento del trattamento sanzionatorio, in considerazione della connessione fra i due reati, dei quali l'uno è l'attuazione dell'altro. È però allora solo la punibilità per il primo reato che può indurre ad escludere la punibilità per il secondo". Ma per questa via, gli inconvenienti appaiono di non poco momento: "si pensi all'autore di un reato improcedibile, o anche estinto per prescrizione, che ne abbia anche riciclato i proventi: appare arduo conciliare l'affermazione del compimento da parte di tale soggetto di due distinti fatti tipici, antigiuridici e colpevoli, con la definitiva impunità per entrambi". Si consideri, infine, le "ipotesi nelle quali l'"autoriciclatore" è punito con una sanzione inferiore rispetto all'extraneus: una simile evenienza non è certo giustificabile sulla base di "mere ragioni di opportunità".

⁵⁸ La formulazione dei testi non è tuttavia sovrapponibile (sul punto v. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, p. 1290, nota n. 63).

⁵⁹ Anche a cagione dell'eterogeneità dei fini che paradossalmente si consegue mediante l'adozione di un metodo ricostruttivo eccessivamente analitico nel contesto di una scienza come quella giuridica, ontologicamente caratterizzata dalla natura *amministrata* del linguaggio su cui si fonda (a riguardo si rimanda a JORI-PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, p. 332 ss.).

indotto le Sezioni Unite a non entrare direttamente nelle *querelle*⁶⁰, e a chiuderla anzi seccamente statuendo che “*indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola [...] la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto*”⁶¹.

3.1. La ricerca di una nitida distinzione tra concorso nel reato e condotta di riciclo o reimpiego di proventi illeciti.

Le sfide che la clausola di riserva pone all'interprete non si esauriscono nella sola qualificazione della sua natura giuridica. L'enunciato “fuori dai casi di concorso nel reato”, invero, apre alla necessità di determinare quando la condotta del soggetto attivo configuri un contributo concorsuale verso la realizzazione del fatto tipico presupposto, e quando invece un'autonoma condotta di *laundering*⁶².

Il tema assume, evidentemente, un'importanza capitale, poiché è proprio da questo snodo che dipende l'applicazione degli artt. 648-bis e ter c.p.

Sul punto, come noto, la definizione dell'art. 110 c.p. non offre alcun ausilio⁶³.

Nel silenzio del legislatore, il Collegio richiama due interpretazioni diverse⁶⁴ del contegno concorsualmente rilevante⁶⁵:

i. la prima, più risalente, ritiene sufficiente la rilevazione del mero dato cronologico per la differenziazione delle due ipotesi. In particolare, si afferma che se l'accordo teso al riciclaggio o al reimpiego dei proventi derivanti da delitto avviene prima della consumazione del reato, il paciscente risponderà a titolo di concorso; se viceversa l'accordo interviene in un momento successivo, si configureranno i delitti ex artt. 648-bis e ter c.p.;

⁶⁰ La quale pure viene ricostruita con rigore, tralasciando di menzionare soltanto l'orientamento assolutamente minoritario, che propugna una interpretazione della clausola di riserva in termini di *elemento negativo del fatto*.

⁶¹ Cfr. SS.UU. cit., punto 4, ultimo capoverso. Sull'enunciato ci soffermerà ulteriormente *infra*, par. 6.

⁶² Quantunque le Sezioni Unite non affrontino il tema prima del punto 7 della motivazione, per garantire maggior organicità allo scritto si è ritenuto opportuno anticiparne la trattazione, così da poterne poi verificarne *in concreto* le ricadute con riguardo alle peculiarità dell'art. 416-bis c.p.

⁶³ “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Di fatto, alla domanda “chi concorre nel reato?”, l'art. 110 c.p. risponde “chiunque vi concorre”.

⁶⁴ In riferimento a questa materia, v. CAVALLINI-TROYER, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 10; D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti*, cit., p. 307 ss.; DONADIO, *art. 648 bis*, cit., p. 844; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, vol. II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2007, p. 252; In giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass. n. 14005 del 2006; Cass. n. 8432 del 2007.

⁶⁵ Si veda sul punto MANTOVANI, op. cit., p. 520 ss.; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 293 ss.

ii. la seconda, attualmente prevalente, in armonia con la lettura dominante del c.d. contributo concorsuale atipico minimo necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art. 110 c.p., ricorre al criterio causale. Più che la dislocazione nel tempo, quel che conta è quindi l'idoneità del *pactum sceleris* a determinare o rafforzare il proposito criminale negli autori degli illeciti da cui le utilità deriveranno⁶⁶.

La Corte si allinea all'indirizzo prevalente, scartando l'insufficiente criterio cronologico e adottando invece quello incentrato sul contributo causale⁶⁷.

4. Reato associativo e reato fine in rapporto alla capacità di generare risorse illecite.

Con l'esame dell'art. 416-bis c.p. i giudici di legittimità penetrano nel cuore della questione giuridica sollevata dall'ordinanza della I Sezione.

Una volta districati i nodi gordiani avvolti attorno all'anfibologica clausola di riserva degli artt. 648-bis e *ter* c.p., la Corte procede a verificare la sussistenza delle condizioni che permettono di ricondurre il delitto di associazione mafiosa tra i reati presupposto delle due fattispecie.

I passaggi logici necessari vengono enucleati espressamente nel testo della pronuncia⁶⁸: si tratta, *in primis*, di determinare la capacità del fatto associativo di stampo mafioso, così come normativamente descritto, di produrre *ex se*⁶⁹ proventi suscettibili di essere poi *riciclati* o *reimpiegati*; *in secundis*, di valutare le modalità e i limiti entro i quali il partecipe o il concorrente nel delitto *de quo* può esser chiamato a rispondere *ex* artt. 648-bis e *ter* c.p., al netto della fisionomia della clausola di riserva precedentemente ricostruita.

Procedendo con ordine, l'attitudine dell'art. 416-bis c.p. a configurarsi come fonte di ricchezza illecita può essere accertata indagandone i prerequisiti strutturali e gli ulteriori indici normativi disponibili a riguardo. In tal senso, il primo passo che si può compiere è costituito dall'individuazione della categoria tipologica cui questo delitto appartiene, e la valutazione delle eventuali peculiarità che rispetto a essa esibisce. Nel caso di specie, il compito non richiede un particolare impegno: come risulta evidente anche dalla rubrica ("associazioni di tipo mafioso anche straniere"), il delitto rientra nella numerosa famiglia⁷⁰ dei *reati associativi*⁷¹, i cui caratteri generali

⁶⁶ Sia nell'uno che nell'altro caso dovrà comunque esser provato anche il c.d. *requisito psicologico*, consistente in particolare nella "rappresentazione degli effetti della condotta sulla realizzazione del c.d. reato principale" e dalla volontà di realizzarli come "consapevole contributo alla realizzazione dello stesso" (cfr. SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 7.2, secondo capoverso, della motivazione).

⁶⁷ Risolutivo solo in apparenza, come si avrà modo di accennare meglio *infra*, par. 6.2.

⁶⁸ SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 6.3, ultimo capoverso, della motivazione.

⁶⁹ A prescindere, perciò, dal compimento dei reati fine.

⁷⁰ Si vedano a titolo di esempio gli artt. 270, 270-bis, 270-sexies, 305 e 306 c.p.

⁷¹ V. DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1998, p. 385 ss. Per un'approfondita disamina degli aspetti critici che attengono alla tipizzazione dei c.d. illeciti di associazione, ricca anche di spunti propositivi in chiave *de iure condendo*, si rimanda a DE FRANCESCO,

possono essere ben isolati attraverso l'analisi del limitrofo art. 416 ("associazione per delinquere"), che di questa classe rappresenta l'archetipo. Si tratta di un *tipo criminoso* di natura necessariamente plurisoggettiva, teso a reprimere l'esercizio di un'altrimenti lecita⁷² libertà associativa, che viene invece perseguita in virtù delle finalità delittuose che si pone ("si associano allo scopo di commettere più delitti", cfr. art. 416, I c., c.p.) e dunque per il pericolo per l'ordine pubblico che ne deriva⁷³. Dal punto di vista politico-criminale, questa fattispecie persegue, secondo l'impostazione dominante, "una funzione di tutela anticipata: reprimendo l'associazione in se stessa, si rimuove il pericolo che vengano conseguiti gli obiettivi finali (illeciti o paraleciti) che il legislatore ha interesse a neutralizzare"⁷⁴.

Dalle considerazioni appena svolte, l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità trae correttamente la logica conseguenza di escludere, per questo tipo di delitto, la possibilità di rientrare nel novero dei reati contenuti nella clausola di riserva: *"è agevole rilevare che tra fattispecie associativa e delitto di riciclaggio non sussiste, in astratto, alcun rapporto di "presupposizione" [...] giacché la partecipazione al sodalizio non equivale affatto a realizzare la fattispecie delittuosa dalla quale origina la successiva condotta prevista dall'art. 648-bis cod. pen., a prescindere da quelli che possono essere i reati programma del sodalizio stesso. Non potendosi quindi configurare una ontologica derivazione dei beni oggetto di riciclaggio dalla condotta associativa, non può evidentemente operare la clausola di esclusione con la quale esordisce l'art. 648-bis cod. pen."*⁷⁵.

Quel che ci si deve chiedere adesso, è se questo ragionamento possa essere esteso al peculiare modello di consorceria criminale delineato dal successivo art. 416-bis c.p. La Sezione I mostra implicitamente di non escluderlo, visto il richiamo operato ai precedenti della Corte in materia di concorso tra gli artt. 416 e 648-bis del codice penale⁷⁶.

Vi sono, invero, consistenti indici che depongono a favore di una soluzione opposta. Per cominciare, si deve rilevare che l'architettura della fattispecie associativa

Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, p. 54 ss.

⁷² E anzi costituzionalmente garantita dall'art. 18.

⁷³ E, a seconda dei casi, anche per altri tipi d'interesse, presi in considerazione volta per volta in relazione ai diversi modelli predisposti dal legislatore (si pensi alla sicurezza dello Stato nel caso, ad esempio, della fattispecie di "Cospirazione politica mediante associazione", disciplinata all'art. 305 c.p.).

⁷⁴ Per tutti valga il riferimento a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (Parte speciale)*, vol. I, Bologna, 2012, p. 34 ss. Si veda inoltre PELISSERO-RIVERDITI, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2010, p. 250, ove si precisa che "il reato associativo svolge una imprescindibile funzione di anticipazione dell'intervento penale, quando i delitti scopo non sono commessi, ed una funzione di aggravamento del trattamento sanzionatorio, quando al contrario i delitti scopo si sono realizzati". "Il reato associativo", perciò, "rappresenterebbe pur sempre uno strumento indispensabile per colpire fenomeni criminali che hanno finito con l'assumere il ruolo e le caratteristiche di veri e propri "contropoteri" tali da ledere "l'interesse statale all'esclusività del proprio ordinamento giuridico" (cfr. DE FRANCESCO, *Societas sceleris*, cit., p. 68).

⁷⁵ Cfr. Cass. n. 10582 del 2003. In senso conforme, Cass. n. 40793 del 2005.

⁷⁶ Come segnala inoltre il Collegio, nell'ordinanza ricorre anche la citazione di una pronuncia (Cass. n. 44138 del 2007) non pertinente, in quanto riguardante *"una fattispecie concreta diversa da quella oggetto del presente giudizio e, in particolare, un caso in cui la ricchezza [...] proveniva dai reati-fine"* (cfr. SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 5.2., primo capoverso della motivazione).

introdotta dalla Legge n. 646 del 1982⁷⁷ non ripropone gli schemi di una condotta consistente nel semplice *mettersi assieme* al fine di realizzare determinati delitti-scopo, ma l'arricchisce di un apparato strumentale che vale a connotarne la peculiarità tipologica e a specificarne l'offensività⁷⁸: gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso devono infatti avvalersi "della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", non necessariamente per commettere delitti ma anche "per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". La norma chiarisce, insomma, come il metodo mafioso che contraddistingue la consorte, sia strumentale al perseguimento di fini che non consistono esclusivamente nella commissione di delitti, ma altresì nella "acquisizione" di attività economiche che possono in astratto risultare anche fonte di ricchezza per i solidali⁷⁹. Una ricchezza della cui connotazione illecita non si può comunque dubitare, visto il *medium* attraverso il quale è stata conseguita⁸⁰, oggetto di espressa e autonoma riprovazione da parte del legislatore⁸¹. La ricostruzione che va via via formandosi sulla scorta di queste considerazioni, appare nondimeno avvalorata⁸² dal VII comma dell'art. 416-bis c.p., il quale prevede nei confronti del condannato per il delitto associativo la confisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo, il profitto, il prodotto o l'impiego dei proventi: così formulata, infatti, la disposizione obbliga l'interprete a ritenere implicitamente acquisita la capacità della consorte di generare

⁷⁷ Su proposta (DDL n. 1581 del 1980) degli On. La Torre e altri, con una formulazione che fa tesoro del lavoro ricostruttivo svolto con fatica dalla antecedente giurisprudenza (ben ricostruita da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008, p. 20 ss.).

⁷⁸ Per approfondimenti sull'art. 416-bis c.p., v. AA.VV., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative* (a cura di FIANDACA-VISCONTI), Torino, 2010; DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cassazione penale*, 1988, p. 1609 ss.; DI MARTINO, *Criminalità organizzata, reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Diritto penale e processo*, 2007, p. 11 ss.; NOTARO, *Art. 416-bis e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, p. 1475 ss.; PELISSERO-RIVERDITI, *Reati contro la personalità dello Stato*, cit., p. 279 ss.; TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008. In chiave maggiormente sintetica, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, vol. I, Bologna, 2012, p. 491 ss.

⁷⁹ "E' cioè possibile ed anzi usuale che la associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per se' formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la desistenza di eventuali concorrenti (v. Cass. sez. 6 n. 1793 del 1994, rv. 198576); il che determina che sia la stessa associazione mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come fine della associazione" (cfr. Cass. n. 6930 del 2012).

⁸⁰ Quantomeno il più delle volte (v. *infra*, par. 5).

⁸¹ A prescindere perciò dalla eventuale commissione di reati-fine. In questo senso, appare del tutto condivisibile l'opinione di quella parte della dottrina che rinviene nella fattispecie sia le caratteristiche del reato di danno, sia le caratteristiche del reato di pericolo (v. TURONE, op. cit., p. 323 ss.).

⁸² Come rimarcato anche dalle SS.UU. al punto 5.1, settimo capoverso, della motivazione della sentenza n. 25191 del 2014.

autonomamente *valori* illeciti, poiché opinando diversamente si addiverrebbe ad una *interpretatio abrogans* della norma⁸³.

Le robuste argomentazioni appena evidenziate, hanno, correttamente, indotto il Collegio ad allinearsi alla soluzione ermeneutica condivisa dallo “*orientamento giurisprudenziale maggioritario* [...] (Sezione 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale, n.m.; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/008, Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, Franchetti, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, Di Cosimo, Rv. 242512; Sez. 1, n. 6931 del 27/11/2008, Diana, n.m.)”⁸⁴, e a formulare perciò il seguente principio di diritto: “*Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e di reimpiego di capitali (art. 648 ter c.p.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sè idoneo a produrre proventi illecito*”⁸⁵.

4.1. Le conseguenze giuridiche dell’itinerario ermeneutico prescelto dalla Corte di Cassazione.

Se è vero che le specificità tipologiche dell’art. 416-bis c.p. ne giustificano soddisfacentemente l’asserita capacità di generare autonomamente ricchezze illecite, è altrettanto vero che questa astratta idoneità, pur necessaria, non risulta sufficiente a indicare precipuamente *an* e *quomodo* dell’eventuale concorso tra questo reato e i delitti in materia di occultamento, integrazione ed utilizzazione di risorse di provenienza delittuosa.

Non manca, in realtà, chi ritenga che le conseguenze derivanti dall’enunciazione di un simile principio di diritto possano essere immediatamente tratte: “*una volta che il delitto associativo di tipo mafioso [venga ex se considerato] potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio (articolo 648 bis) e di illecito reimpiego (articolo 648 ter c.p.: la struttura delle due norme infatti, per quanto qui rileva, è del tutto analoga), non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere l’operatività della clausola di riserva - “fuori dei casi di concorso nel reato” - anche per esso*”⁸⁶.

Le Sezioni Unite optano nondimeno per un approccio più analitico. Una volta fissate le condizioni che delimitano in linea teorica il *concorso nel reato* presupposto dalla commissione dei reati di cui agli artt. 648-bis e *ter* c.p.⁸⁷, procedono infatti a verificare esattamente in che modo esso possa articolarsi con riguardo alla specificità

⁸³ Esito interpretativo che, come noto, è generalmente avversato nel nostro ordinamento in virtù del principio costituzionale inesperto di *conservazione dei documenti normativi*, la cui esistenza è stata più volte affermata dalla Corte Costituzionale nelle sue sentenze interpretative di rigetto (per un’analisi critica dell’impostazione teorica - c.d. *coerentista* - che questo principio presuppone, sia consentito rimandare a GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, p. 292 ss.; per maggiori approfondimenti, v. MACCORMIK, *Coherence in legal justification*, in *Theory of legal science. Proceedings of the Conference on Legal Theory and Philosophy of Science Lund* (a cura di PECZENIK-LINDHAL-VAN ROERMUND), Dordrecht, 1984, p. 235 ss.).

⁸⁴ SS.UU., n. 25191 del 2014, punto 5.1. della motivazione.

⁸⁵ Cfr. SS.UU., cit., punto 5.3.

⁸⁶ Cass. n. 25633 del 2012.

⁸⁷ V. *supra*, par. 3.1.

del delitto d'associazione di tipo mafioso anche straniera. Individuano, in particolare, quattro diversi casi:

- i. il sodale che occulta o riutilizza i *valori* provenienti dai delitti-scopo da lui non commessi ad alcun titolo;
- ii. l'associato incaricato di mimetizzare ed investire le *ricchezze* prodotte dal solo utilizzo del c.d. metodo mafioso;
- iii. il concorrente nel solo reato-fine che ne ricicla o reimpiega i proventi;
- iv. il soggetto che ripulisce rimasto estraneo sia ai delitti fini che al delitto associativo.

Il primo non pone particolari problemi alla Corte, poiché ad oggi è del tutto pacifico che per imputare al sodale i delitti-fine *ex art. 110 c.p.* non è sufficiente il mero apporto alla struttura associativa. Ciò è dovuto al fatto che quel contributo, rispetto ai delitti scopo, non può costituire altro che un atto meramente preparatorio, peraltro sprovvisto del necessario elemento soggettivo⁸⁸: chi viene ritenuto responsabile della organizzazione o partecipazione all'associazione penalmente illecita, infatti, presta il proprio contributo al fine di rafforzare quest'ultima, e non di assicurare direttamente il buon esito del determinato fatto tipico posto successivamente in essere⁸⁹. Così stando le cose, si può concludere che il partecipe ha impiegato o riciclato ricchezze provenienti da un illecito che non ha contribuito a commettere, e potrà perciò rispondere sia *ex art. 416-bis c.p.*, sia *ex artt. 648-bis o ter c.p.*⁹⁰

L'ipotesi successiva è altrettanto lineare una volta dimostrata la capacità in astratto del presente reato associativo di produrre proventi illeciti, non residuano infatti ostacoli particolari per escludere il concorso di reati in ragione della clausola di riserva *de qua*⁹¹.

⁸⁸ FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., p. 39.

⁸⁹ Si veda, *ex multis*, Cass. n. 3194 del 2007: "il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente". L'orientamento può considerarsi ormai del tutto pacifico, salvo alcune risalenti oscillazioni che riguardano la posizione dei soggetti di vertice in rapporto ai delitti-fine commessi dai sottoposti (a riguardo si rinvia a TURONE, op. cit., p. 198 ss.).

⁹⁰ Sul punto il Collegio si trova concorde con la prevalente dottrina (v. PELISSERO-RIVERDITI, *Reati contro la personalità dello Stato*, cit., p. 267; TURONE, op. cit., p. 292).

⁹¹ Naturalmente a patto che venga dimostrata in giudizio l'esatta provenienza della *ricchezza illecita* oggetto delle condotte di *placement/layering* o *integration*.

La spiegazione degli ultimi due casi richiede invece una preliminare puntualizzazione sulla figura del concorso esterno⁹². Il Collegio, invero, svolge questa precisazione dopo aver inquadrato le due fattispecie, ma a ben vedere, per poter correttamente inquadrare il significato giuridico delle condotte dell'*extraneus* interagenti con le attività ricollegate al sodalizio criminale, è necessario anzitutto essere in grado di qualificarne la natura. In questo senso, le Sezioni Unite richiamano i principi già espressi dalle stesse in occasione della nota sentenza *Mannino*⁹³, e affermano che *“risponde del delitto previsto dagli artt. 110, 416-bis cod. pen. il soggetto che, pur se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di stampo mafioso e privo dell’affectio societatis, fornisca, mediante l’attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che espliciti un’effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato. In tale ipotesi, infatti, l’apporto di colui che pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego caratterizzate, in base ad una valutazione ex post, da effettiva efficienza causale in relazione alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale”*⁹⁴.

Al di fuori di questo caso, sarà allora agevole affermare che, nella situazione indicata al punto iii, il soggetto attivo risponderà dei soli reati-fine commessi, aggravati ai sensi dell’art. 7, I comma del Decreto Legge n. 152 del 1991 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 356 del 1992); in quella descritta da ultimo invece, verrà punito esclusivamente per il delitto di riciclo o reimpiego commesso, essendo egli estraneo sia *“all’organizzazione mafiosa che ai delitti fine”*⁹⁵.

Queste ultime notazioni mettono finalmente in condizione la Corte di formulare il principio di diritto rispondente al quesito principale sottopostole: *“Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648 bis o 648 ter c.p., e quello di cui all’art. 416 bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa”*⁹⁶.

⁹² Per approfondimenti, anche in chiave critica, sulla figura del concorso esterno, si veda AA.VV., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative* (a cura di FIANDACA-VISCONTI), Torino, 2010, p. 123 ss.; DE FRANCESCO, *Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa*, in *Cassazione penale*, 1996, p. 3487 ss.; FIANDACA-VISCONTI, *Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”*, in *Archivio Penale*, 2012, p. 487 ss.; PADOVANI, *Il concorso esterno: alla ricerca del bandolo di un’intricata questione*, in *Legislazione penale*, 2012, p. 729 ss.; TURONE, op. cit., p. 398 ss.

⁹³ SS.UU. n. 33748 del 2005.

⁹⁴ SS.UU. n. 25191 del 2014, punto 8, sesto capoverso della motivazione.

⁹⁵ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 8, primo capoverso, della motivazione.

⁹⁶ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 8, settimo capoverso, della motivazione, che pone perciò in *non cale* il contrario filone ermeneutico portato avanti, tra le altre, da Cass. nn. 1439 e 2451 del 2009. Sulla linea tracciata dalle Sezioni Unite converge anche la prevalente dottrina: v. *ex plurimis* CAVALLINI-TROYER, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 13 ss.; DONADIO, art. 648 bis, cit., p. 881; MORGANTE, *Il reato come elemento del reato*, cit., p. 106 ss.; TURONE, op. cit., p. 534 ss.

5. La chiarificazione dei rapporti tra gli artt. 648-bis e ter, e gli artt. 416-bis, VI comma e 12-*quinqüies* D.L. n. 306 del 1992.

Come già anticipato⁹⁷, nella pronuncia in commento le Sezioni Unite si sono confrontate financo con le problematiche teorico-applicative concernenti l'aggravante *ex art. 416-bis*, VI comma, e la fattispecie disciplinata dall'art. 12-*quinqüies* del Decreto Legge n. 306 del 1992 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 356 del 1992), fornendo così un quadro completo sulla effettiva estensione del c.d. *privilegio dell'autoriciclaggio* in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sposando *ex professo* l'impianto della pronuncia n. 25191 del 2014, partiamo dall'analisi del citato VI comma, che recita: "Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà".

Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale, inserita allo scopo evidente di agevolare il c.d. *paper-trail* e ostacolare, perciò, la penetrazione dei capitali d'origine mafiosa nel tessuto dell'economia legale, a tutela dell'ordine economico e della concorrenza⁹⁸. Si configura come una sorta di *progressione criminosa* rispetto al delitto associativo, esprimendo una maggiore pericolosità del gruppo⁹⁹.

Come concordemente affermato dalla dottrina, il VI comma rappresenta una vera e propria *aggravante di riciclaggio*¹⁰⁰: il fatto da cui dipende l'incremento del quadro sanzionatorio, difatti, consiste nel finanziare *in tutto od in parte*¹⁰¹ le *attività economiche*¹⁰² con proventi derivanti, genericamente, *da delitto*, e perciò non necessariamente da un fatto tipico commesso dall'associazione mafiosa. Questo significa, in altri termini, che la norma troverà applicazione anche rispetto al sodale che ricicli *valori* provenienti *da delitto* commesso da terzi. Trattandosi, peraltro, di una circostanza di natura obiettiva,

⁹⁷ V. *supra*, par. 2.

⁹⁸ Competere con un'impresa che ha alle spalle le eccezionali risorse economico-finanziarie proprie di una consorteria criminale di questo genere, infatti, non è neppure pensabile. A *fortiori*, se si aggiunge a questo dato la possibilità di profittare anche del *metodo mafioso* a danno dei *competitor* (in merito alle interazioni tra la concorrenza e il metodo mafioso, può risultare d'interesse l'esame, tra le altre, della sentenza n. 6462 del 2010 della Corte di Cassazione, con nota di TOMBESI, *Illecita concorrenza con violenza o minaccia ed utilizzo del metodo mafioso*, in [questa Rivista](#), 7 aprile 2011).

⁹⁹ Fattualmente, ad ogni modo, essa sarà destinata a trovare applicazione quasi indefettibilmente, "dato che per i gruppi mafiosi [...] è normale il riciclaggio dei relativi profitti e il loro reimpiego in attività anche formalmente lecite" (cfr. TURONE, op.cit., p. 288).

¹⁰⁰ DONADIO, op. cit., p. 880; TURONE, op. cit., p. 289.

¹⁰¹ Ciò significa, pacificamente, che l'impresa non deve necessariamente essere finanziata per intero con fondi illeciti.

¹⁰² Il che implica, per il Collegio, l'esclusione delle ipotesi in cui le attività finanziate siano *tout court* illecite, vista la sua funzione e la sua collocazione sistematica nel contesto dell'art. 416-bis c.p. (cfr. SS.UU. ult. cit., punto 11.1, quarto capoverso, della motivazione). Di contrario avviso TURONE, op. cit., p. 290, che apre a questa possibilità precisando però, successivamente, come la *ratio* della norma sia volta principalmente a chiudere le porte dell'*economia legale* alla criminalità organizzata mafiosa.

essa sarà valutabile a carico di tutti i componenti dell'associazione¹⁰³: “Pertanto, se - come osservato da autorevole dottrina -l'associazione di stampo mafioso, fungendo da 'impresa di riciclaggio' per conto di altre consimili organizzazioni, reimpiega i proventi conseguiti da queste ultime nelle proprie attività economiche formalmente lecite, la circostanza aggravante in esame viene, comunque, valutata a carico di tutti i membri del sodalizio mafioso nei termini e nei limiti indicati dall'art. 70 c.p., comma 1, n. 1, e art. 59 c.p., comma 2”¹⁰⁴.

Da quanto considerato ne discende che:

i. il concorrente o il partecipe della consorte mafiosa, che impieghi valori provenienti dal commesso delitto in attività economiche lecite, risponderà del delitto associativo aggravato dal VI comma, assieme a coloro i quali sono a conoscenza di questa attività o la ignorano per colpa (o per errore colposo)¹⁰⁵;

ii. il partecipe o il concorrente nel reato associativo mafiosa che impieghi capitali derivanti da illeciti commessi da terzi, attiverà non soltanto l'art. 416-bis, I e VI comma c.p. (con le conseguenze di cui sopra), ma, in quanto abbia direttamente svolto le operazioni di riutilizzo delle risorse, anche l'art. 648-ter c.p., non avendo concorso nel reato-presupposto che quei proventi ha generato¹⁰⁶;

¹⁰³ E al concorrente esterno (consapevole o colposamente ignorante dei fatti fotografati dal comma in commento), come opportunamente precisato dalla SS.UU. ult. cit., punto 11.3 della motivazione.

¹⁰⁴ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 11.3, primo capoverso, della motivazione.

¹⁰⁵ Come concordemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la normalità e frequenza dell'attività di *laundering* fa ritenere normale la sua conoscenza, e colposa la sua ignoranza (cfr. SS.UU. ult. cit., punto 11.2, terzo capoverso, della motivazione; del medesimo avviso è inoltre TURONE, op. cit., p. 289 ss.).

¹⁰⁶ Condivide l'impostazione esegetica anche TURONE, op. cit., p. 292. Opina in senso contrario quella parte della dottrina che ravvisa un rapporto di specialità (talvolta non meglio precisata, o apoditticamente argomentata) tra il 648-ter c.p. e il VI comma cit. (sul punto, v. anche CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 14 e i riferimenti ivi contenuti). Facendo tesoro delle applicazioni giurisprudenziali del principio *de quo* (v. *supra*, nota n. 55), si deve nondimeno rimarcare che, per non ricadere in una surrettizia applicazione del criterio del *ne bis in idem* sostanziale, la *lex specialis* deve essere individuata attraverso un procedimento squisitamente logico-formale, che abbia a oggetto il raffronto delle sole fattispecie legali astratte (unico strumento di selezione e deselection dei fatti penalmente rilevanti, cfr. SS.UU. n. 24468 del 2009), senza l'utilizzo di altri parametri (v. anche MANTOVANI, op. cit., p. 471 ss.). Sul punto tuttavia la dottrina non è sempre concorde: v. DE FRANCESCO, *Concorso apparente di norme*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 1988, vol. II, p. 416 ss.; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 387 ss., i quali ritengono che si possa escludere la sussistenza di un concorso reale di reati anche nei casi di specialità c.d. *bilaterale* o *reciproca* (salvo che si tratti di *specialità reciproca bilateralmente per aggiunta*), poiché l'art. 15 c.p. non osterebbe all'utilizzo di ulteriori indici di stampo formale (quali la *specialità* della fonte o dei soggetti, o del maggior numero di elementi specializzanti) che consentirebbero di determinare la norma prevalente al di là del raffronto strutturale delle fattispecie. Dello stesso avviso è pure VALLINI, che nel suo cospicuo contributo *Concorso di norme e di reati* conferma la possibilità di rintracciare la *lex specialis* nelle medesime ipotesi, sebbene attraverso un percorso argomentativo più articolato e non sovrapponibile *in toto* al precedente (s'interpreta l'art. 15 c.p. anche alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dall'art. 81, I c. c.p., e si enucleano inoltre differenti parametri di raffronto, come ad esempio quello, residuale, relativo all'entità della risposta sanzionatoria; cfr. VALLINI, *Concorso di norme e di reati*, in *Le forme di manifestazione del reato* (a cura di DE FRANCESCO), Torino, 2011, p. 287 ss., cui si rinvia per ulteriori approfondimenti).

iii. quando il reinvestimento avvenga in attività penalmente illecite, oppure abbia ad oggetto proventi conseguiti lecitamente dalla gestione delle attività imprenditoriali costituenti l'espressione della c.d. *finalità di monopolio*, l'aggravante non troverà applicazione.

La complessità del quadro appena delineato non è stata però valorizzata dalla Corte, la quale in chiusura si limita ad affermare che *“L'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 6, è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo re impiego”*¹⁰⁷. Facendo tesoro delle stesse puntualizzazioni contenute nel testo della sentenza, si può tuttavia riformulare più opportunamente il principio di diritto nei termini che seguono: *“L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 6 c.p., è configurabile nei confronti dell'associato o del concorrente nel delitto di cui all'art. 416-bis, comma 1, che abbia con dolo o con colpa reimpiegato provenienti derivanti da delitto, a nulla rilevando che allo stesso vi abbia o meno preso parte, e si applica anche ai compartecipi intranei o estranei al gruppo nelle forme e nei modi dettati dagli artt. 70, comma 1, n. 1, e 59, comma 2 c.p.”*.

L'ultima questione affrontata dalle Sezioni Unite attiene all'art. 12-*quinquies* del Decreto Legge n. 306 cit., che punisce con la pena della reclusione da due a sei anni, colui il quale occulti la titolarità di *beni* al fine di *“eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del codice penale”*.

Si tratta di un reato istantaneo *ad effetti permanenti*¹⁰⁸, a forma libera e a dolo specifico¹⁰⁹, che mira a colpire l'occultamento di beni e attività mediante le forme più varie, a prescindere dalla riconducibilità a precisi schemi civilistici¹¹⁰. Non essendo diversamente specificato, si deve ritenere che i *valori* possano essere anche di

¹⁰⁷ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 11.5 della motivazione.

¹⁰⁸ Cfr. SS. UU. n. 8 del 2001. A riguardo, si veda anche Cass. n. 1616 del 2010, con nota di VANORIO, *L'applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime e consecutive operazioni simulate: l'orientamento della Cassazione tra post-factum non punibile e “nuove” attribuzioni fittizie*, in [questa Rivista](#), 29 novembre 2011; Cass. n. 10024 del 2009.

¹⁰⁹ Che vale a evidenziare il disvalore della fattispecie, come messo in risalto dallo stesso Collegio (SS.UU. n. 25191 del 2014, punto 12.1, secondo capoverso della motivazione).

¹¹⁰ Cfr. SS.UU. n. 25191 del 2014, punto 12.1 della motivazione. In senso conforme, in giurisprudenza, v. Cass. n. 30165 del 2007: *“Pertanto, se - da un lato - l'impiego dei termini “titolarità” e “disponibilità” impongono di comprendere nell'ambito della previsione normativa non solo le situazioni del possessore e del proprietario ma anche tutte quelle nelle quali, pur non essendo le stesse inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, il termine “attribuzione” impone - dall'altro lato - di prescindere dalla realizzazione di trasferimenti in senso tecnico-giuridico, idoneo essendo qualsivoglia meccanismo che realizzi siffatta “attribuzione”, consentendo nel contempo al soggetto agente di mantenere il proprio effettivo potere sul bene “attribuito” (cfr. oltre a sent. cit., le sentenze n. 38733/2004 e n. 1665/93)”*; in dottrina, v. MUCCIARELLI, *Commento all'art. 12-quinquies D.L. 8/6/1992 n. 306*, in *Legislazione penale*, 1993, p. 159.

provenienza lecita¹¹¹. Non è stata inoltre inserita alcuna clausola di riserva, indi per cui l'art. 12-*quinqüies* troverà applicazione anche nei casi in cui sia l'autore del *delitto presupposto* a compiere o a collaborare alla realizzazione delle operazioni volta a dissimulare la reale disponibilità o titolarità di proventi di illecita provenienza¹¹². Deve, invece, ritenersi esclusa ogni possibilità di concorso con i delitti *ex artt. 648-bis e ter c.p.*, a cagione della marcata autonomia strutturale¹¹³ e funzionale dell'ipotesi criminosa qui analizzata¹¹⁴.

Per quanto riguarda, infine, la posizione del soggetto che si presti o agevoli il compimento dell'operazione fittizia, esso risponderà di concorso nel reato secondo i generali schemi della fattispecie plurisoggettiva eventuale di cui all'art. 110 c.p., "ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma"¹¹⁵.

6. Il punto delle Sezioni Unite e l'accapo che si prospetta all'orizzonte.

Indubbiamente, la sentenza n. 25191 del 2014 costituisce un punto fermo nell'annoso dibattito relativo all'estensione della clausola di riserva contenuta negli articoli 648-*bis* e *ter* del codice penale. Con una chiarezza argomentativa non certo appannata da alcuni passaggi controvertibili¹¹⁶, la Suprema Corte ha saputo infatti destituire di fondamento la tesi volta ad escludere la capacità del delitto associativo mafioso di generare *ex se* proventi illeciti, e ne ha analiticamente esplicitato le conseguenze sul piano pratico-applicativo, sfruttando sapientemente riferimenti di natura sistematica non sempre messi nella dovuta evidenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina antecedente¹¹⁷.

Nondimeno, come ogni punto, questa sentenza chiude un periodo ed apre ad un *accapo*, all'interno del quale si possono già scorgere alcuni interrogativi meritevoli di approfondimento, per quanto consentito dall'economia della presente trattazione.

¹¹¹ In argomento si veda CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano (II)*, in *Revista brasileira de estudos políticos*, v. 98, 2008, p. 28; DONADIO, op. cit., p. 890; INSOLERA, *Prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p. 162 ss. Il Collegio non si è invece espresso a riguardo.

¹¹² Perciò, al netto del riscontro del dolo specifico e degli altri requisiti tipici prescritti dalla norma, i fatti di auto riciclaggio e reimpiego potranno essere puniti ai sensi dell'art. 12-*quinqüies* del D.L. n. 306 del 1992 (cfr. SS.UU. ult. cit., punto 12.2 della motivazione).

¹¹³ "Argomenti testuali possono del resto trarsi, sul piano della diversità strutturale, rispetto al dettato dell'art. 648-*bis* c.p., sulla base di quella inequivocabile modalità fraudolenta, realizzata attraverso "schemi" atti a "mascherare" la reale proprietà dei beni" (cfr. COSSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, cit., p. 3656).

¹¹⁴ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 13 della motivazione.

¹¹⁵ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 12.1, quarto capoverso, della motivazione.

¹¹⁶ Tra i quali spicca sicuramente la già analizzata configurazione in termini *plurioffensivi* dell'oggetto giuridico della fattispecie di riciclo e reimpiego (v. *supra*, p. 9 ss.).

¹¹⁷ In tal senso, si pensi al risalto conferito al ruolo ricoperto dal VII comma nel quadro della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso (v. *supra*, par 4).

6.1. L'apofantica nozione delle operazioni compiute in modo da ostacolare l'identificazione.

Come noto, dopo la riforma del 1993, la condotta di *laundering* tipizzata dal legislatore è stata estesa anche al *trasferimento* dei beni illeciti, e, soprattutto, all'esecuzione di *altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione*¹¹⁸. Ma cosa significa esattamente quest'ultimo inciso?

Cominciamo col dire che il suo inserimento risulta solo in parte il frutto di una scelta del legislatore nazionale, visto il tenore letterale dell'art. 6, par. 1 lett. a) della citata Convenzione *sul riciclaggio* del Consiglio d'Europa, che la Legge di riforma ratifica ed esegue nel nostro ordinamento: "la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti".

In presunta armonia con il dettato della Convenzione, e in base ad una non peregrina notazione di carattere storico-sistemica, le Sezioni Unite affermano conseguentemente che l'inciso appare "*indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza di quanto in precedenza previsto ('ostacola l'identificazione')*"¹¹⁹.

Ora, nella misura in cui il reato poteva intendersi come *d'evento* nella sua formulazione previgente (*chiunque ostacola l'identificazione*)¹²⁰, il fatto che adesso (*chiunque compia operazioni in modo da ostacolare l'identificazione*) se ne proponga un'interpretazione in termini di *mero scopo* induce a ritenere che il Collegio abbia optato per una lettura in chiave *soggettivistica* dell'anodina formula contenuta nell'articolo 648-bis del codice penale, a cagione della quale esso risulterebbe scomponibile in due diverse sotto-fattispecie: la prima a sostrato obiettivo, caratterizzata dalla "sostituzione o trasferimento di denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto non colposo"; la seconda invece a sostrato subiettivo, in quanto contenente un dolo specifico con la funzione di anticipare la soglia della tutela penale rispetto all'altra ipotesi, e consistente nel compimento di "altre operazione, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il reato di riciclaggio, per questa via, assumerebbe perciò le vesti di un giano bifronte, con l'unico *trait d'union* costituito dal trattamento sanzionatorio prescritto, per altro tra i più rigorosi nelle coeve esperienze giuridiche occidentali¹²¹.

Nonostante la giurisprudenza appaia alquanto compatta nel corroborare la presente linea interpretativa¹²², esistono tuttavia valide ragioni per avanzare qualche perplessità.

¹¹⁸ V. *supra*, par. 3.

¹¹⁹ Cfr. SS.UU. ult. cit., punto 2.3. della motivazione.

¹²⁰ Sull'interpretazione dell'inciso si veda PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p. 1232 ss.

¹²¹ Si veda sul punto SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 241 ss.; per un'analisi comparata delle normative anti-riciclaggio, v. anche CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 16 ss.

¹²² Si sono espresse in senso conforme alle SS.UU., *ex plurimis*, Cass. n. 23316 del 2014; Cass. 14005 del 2006; Cass. n. 18103 del 2003.

Anzitutto, “il dato linguistico non è tanto univoco né accompagnato da ulteriori elementi tali da spingere a sostenere una spaccatura della norma in due distinte ipotesi di reato”¹²³. Inoltre, si è avuto modo di sottolineare come le esigenze connesse al rispetto del principio di offensività, centrale per un diritto penale a base oggettiva, si oppongano ad una lettura in termini soggettivistici della disposizione, imponendo all’interprete di ricercare una ricostruzione ad esso più confacente. Questo, a ben vedere, *a fortiori* se si considera la comminatoria edittale prevista per i delitti *ex artt. 648-bis e ter c.p.*

Gli argomenti appena enunciati sono stati adoperati da autorevole dottrina¹²⁴ per sostenere un’interpretazione in termini di *pericolo concreto* dell’enunciato “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”. Alla stregua di questa lettura, la condotta dell’autore dovrà risultare concretamente idonea a dissimulare l’origine illecita dei proventi, non potendo viceversa essere punite a titolo di riciclaggio le operazioni obiettivamente inadatte ad occultarne la provenienza, seppur accompagnate da quell’intento.

La presenza d’importanti precedenti giurisprudenziali favorevoli a questa ricostruzione¹²⁵ avrebbe dovuto sollecitare le Sezioni Unite a spendere qualche parola in più a riguardo, atteso che il *deficit* di determinatezza che affligge l’inciso in commento è tale, da renderlo assolutamente inadeguato a supportare saldamente qualsivoglia interpretazione¹²⁶, e ad evitare perciò futuri conflitti.

6.2. La lettura causale della condotta concorsuale nella riedizione di un paradigma ormai obsoleto.

Altro punto dolente della pronuncia emerge da quanto il Collegio asserisce al punto 7 e successivi capoversi della motivazione, laddove si discetta sull’individuazione di un criterio capace di selezione le condotte *concorsuali* nel reato presupposto, da quelle aventi un significato autonomo rientrante nei parametri della fattispecie monosoggettiva posta a valle degli stessi (nel caso di specie, gli artt. 648-bis e ter c.p.).

Secondo quanto illustrato nel paragrafo 3.1. della presente trattazione, i termini della questione sono stati ridotti alla contrapposizione di due orientamenti (e *tertium non datur*): quello basato sul termine cronologico di raffronto del contributo, carico di tutte le insufficienze già evidenziate, e d’altra parte da tempo ben note; e quello incentrato sull’efficienza causale del comportamento rispetto al fatto posto in essere.

A fronte dei conclamati limiti del primo indirizzo, le Sezioni Unite hanno optato espressamente per il secondo, confermando poi anche indirettamente la

¹²³ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale (parte speciale)*, vol. II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2007, p. 254 ss.

¹²⁴ Su tutti si veda CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista brasileira de estudos políticos*, v. 97, 2008, p. 28 ss.; FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., p. 255.

¹²⁵ Cass. n. 15092 del 2007; Cass. n. 7082 del 2005.

¹²⁶ SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 239.

preferenza manifestata attraverso il richiamo all'ultima sentenza *Mannino* (n. 33748 del 2005), che declina quel criterio nello specifico ambito del *concorso esterno nel reato associativo di stampo mafioso*. La scelta non stupisce, considerando che l'adozione della risalente teoria del *contributo causale* in ambito concorsuale¹²⁷ risulta pressoché pacifica tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Sono, però, altrettanto noti e discussi i problemi che ha evidenziato in sede applicativa¹²⁸, al punto da indurre qualche isolato Autore ad interrogarsi sulla sua validità esplicativa. La dottrina causale infatti nasce nel quadro della fattispecie monosoggettiva, per fornire all'interprete un valido criterio di imputazione delle modificazioni della realtà esteriori penalmente rilevanti (es: la morte di un uomo) all'autore del contegno. Nella fattispecie plurisoggettiva eventuale, tuttavia, pur conservando questa vocazione, ne assume anche una nuova: spiegare il significato che le interrelazioni tra le diverse condotte umane assumono, in relazione al fatto offensivo commesso. In questo senso, a tacer d'altro¹²⁹, appare davvero stupefacente come tra i più ci si proponga, da un lato, di applicare la *legge causale* in termini non più intuitivi ma rigorosamente scientifici, e dall'altro, di sostenere un'interpretazione dei nessi tra comportamenti umani che annovera tra i suoi capitoli anche quello della causalità psichica: "una categoria quanto meno infida, destinata a tradursi in apriorismi concettuali indimostrabili. Che tipo di processo eziologico dovrebbe attivare", ad esempio, "l'istigazione per assumere un ruolo "causale"? La causalità psichica è in realtà figlia di una psicologia indeterministica che ha fatto il suo tempo, se mai ne ha avuto uno [...] D'altra parte, quali sarebbero le leggi scientifiche di copertura destinate a fornire la spiegazione del nesso tra una condotta comunicativa e la psiche, o, peggio ancora, l'evento eventualmente provocato? E la difficoltà non si attenua quando la condotta assuma connotati di natura materiale: che cosa significa l'affermazione secondo cui fornire un'arma all'esecutore "causa" la condotta omicida, o la morte, o il reato di omicidio? In base a quale legge scientifica? Nessuna, evidentemente"¹³⁰.

Se si vuol tener fede al principio di spiegazione del nesso eziologico mediante *leggi scientifiche di copertura*, introdotto in Italia a suo tempo da Federico Stella e condiviso in tutto l'Occidente, la riedizione del dogma causale in materia di contributo concorsuale appare ormai impraticabile.

¹²⁷ Seppur non sempre omogeneamente impiegata (per una panoramica sul punto, si rinvia a MANTOVANI, op. cit., p. 520 ss.).

¹²⁸ In materia di *concorso esterno*, valga il riferimento agli scritti indicati *supra* nella nota n. 92. Tra questi, si riporta un passo particolarmente significativo di FIANDACA-VISCONTI, *Il concorso esterno come persistente istituto "polemogeno"*, in *Archivio Penale*, 2012, ove gli Autori, pur non disconoscendo la *lettura causale* della fattispecie concorsuale, affermano a p. 496 che l'analisi dei casi concreti è sufficiente "per porre almeno in dubbio che il rigoroso modello di causalità *ex post*, così come "codificato" in particolare dalle sezioni unite *Mannino*, sia finora risultato un modello adeguato e appagante di soluzione per via giudiziale della problematica a tutt'oggi tormentosa del concorso esterno".

¹²⁹ Non essendo questa la sede per indagare tutti i complessi nodi gordiani stretti attorno all'art. 110 c.p. e alla declinazione causale del contributo concorsuale atipico minimo.

¹³⁰ Cfr. PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, p. 406.

Ciò non deve spaventare. Alla *pars destruens* è, invero, possibile affiancare una *pars construens* in grado di tipizzare congruamente gli apporti individuali all'interno dello schema delineato dall'art. 110 c.p.: si tratta del c.d. *nesso di congruenza strumentale*¹³¹, in base al quale si sostituisce il binomio causa-effetto con quello, più adeguato, del mezzo-scopo, e che postula la necessità di riscontrare positivamente una correlazione teleologica tra i contributi verso il commesso reato¹³². Più in particolare, si mette in risalto come nei rapporti tra condotte umane "il tratto saliente [sia] quello della "scelta" di "utilizzare" il contributo (ad es., quello consistente nel fornire mezzi, informazioni, aiuti di vario tipo) di altri soggetti, finalizzandolo alla commissione del fatto delittuoso (o comunque, in caso di condotta colposa, rendendolo concretamente operativo grazie al compimento di quest'ultima)"¹³³. Si configurerà, perciò, un'ipotesi di concorso obiettivamente rilevante ai fini dell'imputazione *ex art. 110 c.p.*, ogni qual volta il determinato apporto individuale (sia esso *psichico* o *materiale*) venga adoperato strumentalmente da altri soggetti in funzione della commissione di un illecito penale¹³⁴.

Questa prospettiva, a ben vedere, fornisce al giudice strumenti alternativi per disinnesare le annose problematiche applicative del concorso di persone nel reato *causalmente inteso*, dalla cui presa in considerazione si sarebbero potuti ricavare spunti più proficui rispetto a quelli tratti dalla pseudo-dialettica tra un criterio dominante (c.d. *del contributo causale*) ed uno mai operante (*cronologico*).

¹³¹ DE FRANCESCO, *Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative*, in *Cassazione penale*, 2012, p. 3913 ss. In senso conforme MORGANTE, op. cit., p. 190; VALLINI, *"Cause sopravvenute da sole sufficienti" e nessi tra condotte*, in questa Rivista, 11 luglio 2012, p. 32 ss.

¹³² In armonia con il dato testuale dell'art. 110 c.p., che richiede per la sua applicazione proprio l'esistenza di un concorso nel medesimo reato, e con l'art. 41, II c. c.p., se interpretato come proposto da VALLINI, *"Cause sopravvenute da sole sufficienti"*, cit. (all'interno del saggio si assegna all'art. 41 cpv. la funzione di garantire all'interprete un parametro selettivo "altrimenti mancante, per distinguere le fattispecie da ritenersi tipiche già alla stregua della fattispecie monosoggettiva (e correlate tra di loro nelle forme di un "concorso di cause", *ex art. 41, 1° co., c.p.*), da quelle che possono al più operare nei termini di un *apporto concorsuale*", da declinarsi comunque nelle forme e nei modi espliciti dai teorici della c.d. *strumentalità*, non potendo i comportamenti umani esser *causati*).

¹³³ DE FRANCESCO, *Il concorso di persone e il dogma causale*, cit., p. 3918.

¹³⁴ Si consideri, ad esempio, il caso del c.d. *concorso esterno* nel reato associativo: alla stregua dell'interpretazione causale, il contributo del concorrente deve possedere un'obiettiva capacità di *conservare* o *rafforzare* la consorte criminosa. Si tratta, come noto, di un punto di riferimento piuttosto problematico non solo fattualmente (come si fa a dimostrare il *rafforzamento* di realtà spesso transazionali, a opera magari di un singolo soggetto?), ma anche giuridicamente (la fattispecie plurisoggettiva eventuale si forma mediante la combinazione dell'art. 110 c.p., con le attività che assumono rilevanza penale secondo la norma incriminatrice, e in questo senso il profilo dell'organizzazione *ex se* considerato non possiede alcun significato). Adottando, altresì, il criterio strumentale, si dovrà piuttosto riscontrare la scelta di finalizzare il contributo ai fini della realizzazione del programma criminoso: "in altri termini, nella misura in cui tali soggetti abbiano richiesto (o comunque accettato) il predetto contributo in funzione del perseguimento di un simile programma (si pensi al "pagamento" da parte di un politico o di un imprenditore di determinati "servizi" di provenienza mafiosa), sarà appunto riscontrabile quell'utilizzazione della condotta consistente nel "destinarla", a sua volta, al ruolo di "mezzo" ulteriore per la realizzazione degli obiettivi propri dell'organismo criminale". Il *concorso esterno* potrà perciò essere accertato a prescindere dal *rafforzamento* della compagine associativa (cfr. DE FRANCESCO, *Il concorso di persone e il dogma causale*, cit., p. 3924 ss.).

Ad ogni modo, da un'occasione persa ne nasce una nuova, e la giurisprudenza non potrà esimersi a lungo dal non coglierla. I tempi sono già maturi.

6.3. Il frastagliato scenario giuridico dell'autoriciclaggio tra esigenze di riforma e timori di eccessi repressivi.

Richiamando quanto esaminato al par. 3, lo stato dell'arte del c.d. *privilegio dell'autoriciclaggio* può essere colto dall'analisi della statuizione delle Sezioni Unite in merito alla clausola “fuori dai casi di concorso nel reato”: “*indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola [...] la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto*”¹³⁵.

Il Collegio si limita quindi a osservare, *laicamente*, come il punto saliente da cogliere in questo caso sia, più che l'inquadramento teorico della clausola *de qua*, la presenza di un'espressa esclusione, da parte del legislatore, di un'ipotesi di concorso di reati. Ciò, ad avviso dello scrivente, non legittima il commentatore ad incasellare questa che è e vuol esser niente più che una semplice quanto inattaccabile constatazione, in una delle numerose categorie dogmatiche create via via, per appagare pretese *esigenze di giustizia sostanziale* non soddisfatte dal criterio logico-formale descritto dall'art. 15 c.p., magari sfruttando qualche sparuto appiglio letterale contenuto nel passo appena riportato.

Si sottolinea, peraltro, che se queste costruzioni (sussidiarietà, consunzione, *ne bi in idem* sostanziale, *etc.*), essendo indiscutibilmente preterlegali, possono ben essere criticate ove vengano adoperate *ex se* dal giurista per dirimere in generale le diverse ipotesi di concorso, non altrettanto può dirsi, invece, allorquando si desuma che sia il legislatore a *chiamarle in causa* attraverso una clausola di riserva espressa. In questo caso, infatti, il riferimento alle categorie predette assolve esclusivamente una funzione, per così dire, nominalistico-descrittiva¹³⁶, irrilevante ai fini della concreta validità della clausola¹³⁷, e rispondente più che altro all'esigenza dell'interprete di sistemare e incasellare ogni attribuzione di senso che compie. Un ennesimo capitolo, insomma, delle ben note tensioni tra pensiero topico e sistematico¹³⁸, che non è tuttavia in grado di intaccare in alcun modo la validità di una scelta, la quale, anche in assenza di

¹³⁵ Cfr. SS.UU. cit., punto 4, ultimo capoverso. Sul punto ci si soffermerà ulteriormente *infra*, par. 6.

¹³⁶ Per intendersi, la stessa funzione che assolve la figura dell'*autoria mediata* (cfr. MANTOVANI, op. cit., p. 519) o, nel diritto civile italiano, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (BIANCA, *Diritto civile*, Vol. 5, Milano, 2012, p. 33; SS.UU. n. 15781 del 2005).

¹³⁷ *In primis* proprio perché la lettura è il più delle volte suffragata da niente altro che la ricostruzione stessa dell'interprete.

¹³⁸ BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Bari, 2011; Sulla dogmatica e la funzione di filtro tra il legislatore e l'attività ermeneutica del giudice, VIOLA-ZACCARI, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Bari, 2009, p. 163 ss.

motivazioni convincenti, rimane comunque positivizzata nella norma, e perciò insindacabile¹³⁹.

Queste osservazioni, a ben vedere, portano direttamente al nucleo centrale della presente riflessione: come si è per l'appunto avuto modo di rilevare, ci si trova in presenza di una clausola di riserva dall'importanza capitale, sulla cui qualificazione è però attualmente impossibile convergere.

Le spiegazioni possibili sono certamente numerose, e tuttavia appare significativo come la difficoltà nell'elaborare *rationes* esegetiche chiare e condivise in materia di *self-laundering*, rifletta in qualche modo le fattezze del contesto normativo con cui l'interprete è costretto a confrontarsi: tra provvedimenti generali e particolari, tra disposizioni di natura penale ed amministrativa, la scoordinata normativa deputata al contrasto del riciclaggio rappresenta icasticamente la politica-criminale dell'*espediente*, condotta egregiamente dal legislatore in diversi ambiti¹⁴⁰, e magistralmente in questo, ed ontologicamente eccentrica a qualunque afflato razionalizzatore.

Si pensi, a titolo d'esempio, al mancato richiamo dell'art. 648-bis c.p. nel testo degli artt. 2, I comma, lett. d) e 41 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, che consentirebbe di punire in ambito amministrativo ciò che non può invece esser fatto oggetto di rimprovero nel settore penale, ossia il *self-laundering*¹⁴¹. Ancora, si pensi alla diversa estensione che il c.d. privilegio dell'autoriciclaggio assume in materia di criminalità organizzata, in ragione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis VI comma c.p., e all'art. 12-*quinquies* del Decreto Legge n. 306 cit. (il quale non contiene la clausola di riserva inserita nelle fattispecie di riciclo e reimpiego di proventi illeciti¹⁴²), e all'intricato sistema di rapporti inter-normativi cui da vita¹⁴³, in relazione al quale un intervento chiarificatore è da più parti invocato¹⁴⁴. Si consideri, infine, i complessi accertamenti richiesti dalla necessità di verificare (*oltre ogni ragionevole dubbio*) se si è o

¹³⁹ Salvi, naturalmente, i ben noti limiti derivanti, principalmente, dai canoni di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e offensività (art. 25, II c. Costa), su cui ad ogni modo non è opportuno dilungarsi in questa sede.

¹⁴⁰ Come quello dell'immigrazione clandestina, in relazione alle ben note frizioni tra le c.d. *Direttiva rimpatri* e la disciplina penale ed amministrativa dettata dal legislatore nazionale sino a qualche anno fa (a riguardo si rimanda a [VIGANÒ-MASERA, Addio articolo 14](#), in questa *Rivista*, 4 maggio 2011; VIGANÒ-MASERA, *Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 560 ss.).

¹⁴¹ V *supra*, nota n. 9.

¹⁴² V. *supra*, par. 5.

¹⁴³ Non solo tra le due ipotesi e le fattispecie ex artt. 648-bis e *ter* c.p., ma anche tra il VI comma e l'art. 12-*quinquies* cit. Sul punto le Sezioni Unite non si sono espresse, ma in giurisprudenza si è recentemente avuto modo di affermare che "La circostanza aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416- bis c.p. si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 12 *quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356, e può concorrere con essa, in quanto mentre la prima figura è integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale in attività economiche qualificate delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il controllo, e non implica la necessaria interposizione di soggetti terzi, ai fini della configurabilità della seconda occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene, e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e "mafiosa" (cfr. Cass. n. 2833 del 2013; in senso conforme, v. Cass. n. 12999 del 2013).

¹⁴⁴ COSSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, cit., p. 3656 ss.

meno concorso nel reato-presupposto, e, conseguentemente, l'esatta provenienza dei valori reputati oggetto delle condotte di *laundering*¹⁴⁵.

Quanto brevemente esposto appare insomma più che sufficiente a comprendere come la crisi di linee repressive originata dall'avvicinarsi d'interventi normativi diversamente orientati e tra loro mal conciliati, oltre che frammentariamente attuati, rappresenti oggi la prima e più fondata ragione per sollecitare un intervento riformatore.

Se evidente e condivisa è l'esigenza di dipanare l'attuale intrigo legislativo attraverso una ristrutturazione organica e ben ponderata delle diverse disposizioni pertinenti, non altrettanto può dirsi riguardo ai contenuti che dovrebbe recepire.

A questo riguardo, si può anzitutto segnalare come, tra i c.d. *pratici*, la necessità di colpire la condotta di chi ricicla in prima persona i proventi della propria attività delittuosa è ben avvertita, e diffusamente manifestata. Ne costituisce un esempio il Disegno di legge n. 19 del 15 marzo 2013, presentato dell'attuale Presidente del Senato ed *ex* Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, nella cui relazione d'accompagnamento¹⁴⁶ si legge testualmente "L'efficacia dell'intervento normativo deve essere completata, inoltre, attraverso la *introduzione* nel nostro ordinamento di norme [...] che rivedano la collocazione sistematica dei delitti di riciclaggio, comprendendovi anche l'autoriciclaggio". Nello stesso senso vanno inoltre le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale (in particolare la Raccomandazione FMI del 2005) e del FATF¹⁴⁷, nonché le costanti indicazioni provenienti della stessa Banca d'Italia¹⁴⁸.

Sulla medesima lunghezza d'onda si è posta la c.d. Commissione Greco¹⁴⁹, la quale, nella Relazione finale del 23 aprile 2013¹⁵⁰, ha affermato che "la condotta di auto riciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto, come un mero *post factum* avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione".

Il *parterre* di addetti ai lavori favorevoli alla rimozione del c.d. *privilegio dell'autoriciclaggio* si compone, infine, *last but not least*, di tutti quegli insigni

¹⁴⁵ È realmente possibile, sul piano empirico, distinguere adeguatamente nel coacervo di ricchezze accumulate per es. da una consorteeria mafiosa, quali provengano dai reati-fine, quali dal reato associativo, e quali altri ancora da delitti non colposi commessi da terzi? E soprattutto, è desiderabile sul piano politico-criminale far dipendere l'applicazione o la disapplicazione delle fattispecie orientate alla repressione della più insidiosa forma di criminalità economica, da valutazioni di lana caprina in punto di fatto?

¹⁴⁶ Disponibile [qui](#).

¹⁴⁷ Per consultare le quali si rinvia ai collegamenti indicati *supra*, nota n. 1.

¹⁴⁸ Si fa riferimento, in particolare, al c.d. *Decalogo* del 2001 (Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette, disponibile [qui](#)), ai provvedimenti del 2010 e del 2011 con cui si individuano gli indicatori di anomalia per gli intermediari (che possono essere consultati [qui](#)) e alle istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette (accessibili [qui](#)).

¹⁴⁹ V. *supra*, nota n. 7.

¹⁵⁰ Disponibile [qui](#).

studiosi¹⁵¹ che, anche alla luce dell'evoluzione normativa subita dalle fattispecie in commento, ritengono un privilegio ormai ingiustificabile l'esclusione della responsabilità del concorrente nel delitto presupposto.

Non mancano, però, anche opinioni alquanto sfavorevoli verso l'adozione di politiche espansive della punibilità dei delitti *ex artt. 648-bis e ter c.p.* Le perplessità si appuntano anzitutto sulle conseguenze che si avrebbero dalla rimozione della clausola di riserva: al netto della natura ampia ed indeterminata della fattispecie di *laundering*, infatti, si finirebbe per prevedere una sorta di ipotesi automatica di aggravamento della responsabilità, a prescindere dal disvalore concreto del fatto, e con pene peraltro draconiane¹⁵². A corroborare la tesi predetta, allontanando ridondanti accuse di infondato allarmismo, si è richiamata anche la prassi applicativa, ormai arcinota¹⁵³, che ha visto il delitto di riciclaggio trasformarsi da "norma sanzionatoria delle sostituzioni di denaro o valori" schierata in prima linea nel "contrasto alla criminalità economica più insidiosa", a "norma baluardo della lotta alle sostituzioni di targhe e telai di automobili rubate"¹⁵⁴. D'altra parte, i dati statistici poco significativi sulla frequenza di condanne per questi fatti, e la presa in considerazione delle soluzioni adottate negli altri ordinamenti¹⁵⁵, sembrano suggerire l'opportunità di non elevare a "articolo di fede" o a "necessità immanente del sistema penale" la punibilità del *self-laundering*¹⁵⁶.

¹⁵¹ Tra i tanti, DE FRANCESCO, *Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale*, cit., p. 5 ss.; COSCEDDU, *Riciclaggio: complessità di un percorso normativo*, cit., p. 3648 ss.; MORGANTE, *Il reato come elemento del reato*, cit., p. 106 ss.; RAZZANTE, *Osservazioni sull'introduzione del reato di autoriciclaggio nel codice penale*, in *Rassegna dell'Arma*, 2011, consultabile [qui](#).

¹⁵² SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 236. Sulla stessa lunghezza d'onda si pone INSOLERA, il quale solleva perplessità analoghe nel suo intervento (disponibile su [questa Rivista](#), 9 maggio 2014) alla prima giornata del Convegno "Ripensare l'antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro" (Palermo, 4 aprile 2014; può essere ascoltato [qui](#)), aggiungendo inoltre che a causa dell'incriminazione dell'autoriciclaggio "la ricchezza illecita resterebbe confinata a circuiti di impiego illegali continuando ad alimentarli, e compromettendo le potenzialità probatorie della loro emersione nelle indagini sui reati presupposti". Si evidenzia, altresì, il problema relativo al rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, richiamando quanto già osservato dalla citata Commissione Greco: "la punibilità dell'autoriciclaggio costringerebbe l'autore del reato presupposto ad astenersi dal compiere operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, esponendolo per questa via a un maggior rischio di essere scoperto. La fattispecie di autoriciclaggio risulterebbe, pertanto, in contrasto con il principio generale per cui *nemo tenetur se detegere*, in virtù del quale nessuno può essere tenuto ad autoincriminarsi". Tuttavia, come precisato più avanti nella stessa Relazione della Commissione, questa notazione tradisce una sottovalutazione dello spessore politico criminale del fenomeno delittuoso: "la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto ovvero come un mero post factum avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione" (cfr. Relazione del 23 aprile 2013, disponibile [qui](#); per approfondimenti sui risvolti sostanziali del divieto di autoincriminazione, si rimanda a PULITANÒ, *Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, p. 1271 ss.).

¹⁵³ V. *supra*, nota n. 41.

¹⁵⁴ LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco*, cit., p. 228.

¹⁵⁵ Per un'articolata analisi di diritto comparato si rimanda a SEMINARA, *I soggetti attivi del riciclaggio*, cit., p. 233 ss.; CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 16 ss.

¹⁵⁶ CAVALLINI-TROYER, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, cit., p. 20.

Alcune di queste affermazioni, nondimeno, provano troppo: ad esempio, in relazione al dato statistico, è evidente come esso sia condizionato *in nuce* dalla presenza della clausola di riserva, che, come visto¹⁵⁷, complica notevolmente l'accertamento processuale delitti *ex artt. 648-bis e ter c.p.*, costituendone in ultima analisi una delle principali "cause di inefficacia"¹⁵⁸.

Per procedere allora verso una soluzione più equilibrata, che non cada negli opposti apriorismi, è necessario risalire alla scaturigine degli orientamenti appena esaminati, prelevandone gli aspetti più significativi. In tal senso, si ritiene che siano tre i principi chiave ineludibili per la formulazione di una riforma condivisa:

i. la natura razionale e organica dell'intervento, che deve riportare coerenza in un sistema anti-riciclaggio completamente frastagliato;

ii. la necessità di farsi carico dei costi che la general-prevenzione impone, quando s'intenda misurarsi *efficacemente* con fenomeni criminali dallo spessore incontestabile;

iii. l'imprescindibile rispetto dei fondamentali canoni di determinatezza e offensività delineati dalla Costituzione e specificati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale¹⁵⁹.

Si pone quindi la sfida al legislatore di ridare organicità a una materia caotica e confusa, individuando "ulteriori e significative forme di aggressione ai beni tutelati dall'art. 648-bis, senza, tuttavia, determinare la introduzione nel sistema penale di meccanismi di automatica duplicazione sanzionatoria dalla valenza ubiquitaria"¹⁶⁰.

Da questo angolo visuale, un buon punto di partenza può essere costituito dalla posizione espressa dall'attuale Presidente della *European Central Bank* Mario Draghi, nella *testimonianza* resa nel 2008 alle Commissioni riunite *Affari costituzionali* e *Giustizia* del Senato, nella sua precedente veste di Governatore della Banca d'Italia¹⁶¹: "La punizione dell'autoriciclaggio consentirebbe di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione di riciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto. Andrebbero comunque ricercate misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio senza aggravare

¹⁵⁷ V. *supra*, nota n. 145.

¹⁵⁸ Ciò è vero a *fortiori*, "tenuto conto che la sanzione edittale prevista per il reato di riciclaggio è normalmente più elevata rispetto a quella del reato presupposto", e che perciò "risulta "conveniente" per il soggetto inquisito sostenere di aver (anche) concorso nel reato presupposto al fine di escludere l'imputazione per riciclaggio" (cfr. *Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Giovanni Castaldi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, 28 giugno 2011, p. 23, disponibile [qui](#)).

¹⁵⁹ In materia di determinatezza si segnalano le sentenze nn. 172 del 2014, 327 del 2008, 263 del 2000 e 96 del 1981; in materia di offensività, intesa tanto in *astratto* che in *concreto*, si indicano invece le pronunce nn. 240 e 250 del 2010, 263 del 2000, 247 del 1997, 296 del 1996 e 360 del 1995.

¹⁶⁰ D'ARCAANGELO, *Fondamento e limiti*, cit., p. 313.

¹⁶¹ Consultabile [qui](#).

ingiustificatamente i responsabili di reati di ridotta pericolosità sociale". Queste considerazioni, come sottolineato dalla *Testimonianza* del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Giovanni Castaldi¹⁶², si pongono in linea con le esigenze rilevate negli ordinamenti dei principali paesi esteri¹⁶³, e assicurano il rispetto del principio costituzionale di proporzionalità tra sanzione e interesse tutelato.

Per attuare queste linee guida, nel 2011 l'UIF ha elaborato una fattispecie¹⁶⁴ che semplifica l'attività d'accertamento, stemperando le conseguenze delle numerose distinzioni attualmente vigenti attraverso l'unificazione delle ipotesi di riciclaggio e reimpiego e la mancata individuazione a numero chiuso dei reati presupposto, e che rispetta maggiormente il principio di offensività, punendo con una sanzione più lieve la condotta di *self-laundering* e di occultamento o reimpiego di beni provenienti da delitti non gravi. Anche dalla citata *Commissione Greco* è stata escogitata una soluzione assimilabile (in particolare, nella formulazione n. 1¹⁶⁵), mediante la quale si è provato inoltre a risolvere la problematica individuazione dell'oggetto giuridico del reato, attraverso la sua significativa collocazione in un Capo all'uopo introdotto, dedicato ai *delitti contro l'ordine economico e finanziario*¹⁶⁶. Si segnala, infine, la bozza formulata nella prima relazione dalla *Commissione Fiandaca*, la quale non va a intaccare la collocazione sistematica del delitto, e mostra una maggiore cura nella descrizione del fatto tipico, chiarificando la posizione del concorrente nel delitto di *self-laundering* ed eliminando il *polemogeno* inciso in modo da¹⁶⁷, adesso riformulato in inequivocabili termini di pericolo concreto¹⁶⁸.

¹⁶² V. *supra*, nota n. 158.

¹⁶³ I quali "prevedendo il reato di autoriciclaggio, limitano il riconoscimento della qualifica di "reati presupposto" in base: a) all'ammontare della pena edittale per selezionare gli illeciti di particolare gravità (es. Svizzera e Australia); b) alla categoria di appartenenza dei reati (es. Giappone); c) a un criterio misto, in cui una lista puntuale di reati è integrata dai reati con pena edittale superiore a una determinata soglia (es. Portogallo e Grecia)" (cfr. *Testimonianza del direttore cit.*).

¹⁶⁴ "Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega inattività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000. 2. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000. 4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648" (cfr. *Testimonianza del direttore cit.*). La fattispecie, è bene segnalarlo, fa parte di una più complessiva riforma della normativa predisposta per contrastare il fenomeno del riciclo e reimpiego di capitali delittuosi, e prevede interventi anche sul comparto amministrativo (lo stesso dicasi per quelle che saranno successivamente oggetto di trattazione).

¹⁶⁵ V. *Relazione* del 23 aprile 2013 cit.

¹⁶⁶ Così ha fatto anche il DDL Grasso.

¹⁶⁷ V. *supra*, par. 6.1.

¹⁶⁸ "1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale. 2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a

In definitiva, non mancano proposte equilibrate e tecnicamente rigorose per risolvere il *rebus* dell'auto-riciclaggio. Al legislatore adesso non resta altro che tradurle in legge¹⁶⁹.

sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma. 4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 6. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art. 648". Encomiabile è, inoltre, la riformulazione dell'art. 12-*quinquies* del D.L. n. 306 del 1992 in armonia con il portato della nuova fattispecie appena riportata, che consente di eliminare spazi di ambiguità nel rapporto tra le due norme, individuando per ognuna un ambito applicativo autonomo e criminologicamente significativo (si propone, in particolare, di riformulare l'art. 12-*quinquies* nei termini che seguono: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, cautelari o definitive, è punito con la reclusione da due a sei anni" cfr. *Relazione della commissione ministeriale*, cit.)

¹⁶⁹ In questo senso, risulta di buon auspicio quanto emerso dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 (v. [qui](#)), a seguito del quale è stato annunciato, tra le altre cose, un DDL ("Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti") riguardante pure il c.d. *self-laundering*, anche se la bozza attualmente in circolazione (disponibile [qui](#)) desta più di qualche perplessità (si pensi alla scelta di non accorpare gli artt. 648-*bis* e *ter* c.p., di non modificare la formula "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa", e altresì di punire l'autoriciclatore soltanto quando abbia commesso il fatto di sostituzione o trasferimento dei proventi illeciti "per finalità imprenditoriali o finanziarie").